



## Città Metropolitana di Milano

# PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Norme in deroga all'art. 23 del Nuovo Codice della Strada - D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285; Regolamento di attuazione e di esecuzione del Nuovo Codice della Strada – D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495; D. Lgs. n. 507 del 15.11.1993

Approvato da CC il 21/12/2016 con delibera n. 117 e modificato con delibera n. 62 del 27/7/2017

## NORME TECNICHE

## Sommario

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI .....	4
Art. 1 Obiettivi del Piano .....	4
Art. 2 Ambito di applicazione .....	4
Art. 3 Zonizzazione .....	4
Art. 4 Definizione e Classificazione delle strade.....	5
Art. 5 Classificazione degli impianti pubblicitari.....	6
Art. 6 Caratteristiche tecniche e criteri strutturali .....	7
Art. 7 Limitazioni.....	8
Art. 8 Collocazione vietata.....	8
Art. 9 Collocazione degli impianti pubblicitari sui tratti di strada collocati fuori dai centri abitati. ....	9
Art. 10 Competenze e procedure autorizzative .....	9
<b>Art. 10 bis procedura autorizzativa preinegne.....</b>	<b>11</b>
Art. 11 Obblighi titolare autorizzazione .....	12
Art. 12 Istruttoria.....	12
Art. 13 Validità dell'autorizzazione - Rinnovo .....	13
Art. 14 Revoca .....	13
Art. 15 Decadenza .....	14
Art. 16 Cessazione - Rimozione e rinuncia alla pubblicità .....	14
Art. 17 Disciplina Generale di inserimento e deroghe - Abaco Generale.....	14
Art. 18 Abaco specifico.....	15
Art. 19 Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio, nelle aree a parcheggio e nelle stazioni di rifornimento carburante. ....	16
CAPO II - IMPIANTI DI PUBBLICITA' ESTERNA.....	16
Art. 20 Definizione di impianti di pubblicità esterna, tipologie consentite.....	16
Art. 21 Altri mezzi di pubblicità .....	17
A. MANIFESTI INTERNI A VETRINE .....	17
B. PUBBLICITÀ IN FORMA AMBULANTE .....	17
C. PUBBLICITÀ MEDIANTE ESPOSITORI.....	17
D. PUBBLICITÀ FONICA .....	17
E. PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI .....	18
F. SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI .....	19
G. ALTRE FORME PUBBLICITARIE.....	19

CAPO III - PUBBLICHE AFFISSIONI .....	20
Art. 22 Tipologia degli impianti di Pubblica Affissione .....	20
Art. 23 Identificazione .....	20
Art. 24 Affissione manifesti istituzionali, sociali o privi di rilevanza commerciale.....	20
Art. 25 Affissione manifesti mortuari. ....	21
Art. 26 Affissione manifesti commerciali .....	21
CAPO IV - AFFISSIONI DIRETTE.....	21
Art. 27 Definizione e tipologia degli impianti di affissione diretta.....	21
Art. 28 Identificazione. ....	21
Art. 29 Schede inserimento impianti di affissione diretta.....	21
V - INSEGNE D'ESERCIZIO .....	22
Art. 30 Definizioni generali. ....	22
Art. 31 Disciplina generale di collocazione.....	22
Art. 32 Divieti.....	23
Art. 33 Illuminazione. ....	24
Art. 34 Materiali. ....	24
Art. 35 Insegne a portale. ....	24
Art. 36 Scritte su tenda.....	25
Art. 37 Targhe professionali e di esercizio. ....	25
Art. 38 Insegne di pubblico interesse. ....	26
Art. 39 Insegne su chioschi. ....	26
Art. 40 Impianti compositi.....	26
CAPO VI - SANZIONI.....	26
Art. 41 Sanzioni Amministrative e accessorie .....	26
CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI .....	27
Art. 42 Norme transitorie e finali .....	27
Art. 43 Entrata in vigore .....	27
Quadro normativo di riferimento.....	27
CAPO VII – ABACO SPECIFICO IMPIANTI.....	28
Schede impianti pubblicità esterna.....	28
Schede impianti di pubblica affissione .....	36
Impianti a messaggio variabile.....	40

## CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 Obiettivi del Piano

1. Obiettivo principale del Piano generale degli impianti pubblicitari ( ora in avanti per brevità “Piano”) è regolamentare la distribuzione degli impianti pubblicitari al fine di razionalizzare il posizionamento dei manufatti sul territorio, nel rispetto delle prescrizioni e dei vincoli imposti dai vigenti strumenti urbanistici di pianificazione e dalle norme generali in materia di installazioni pubblicitarie.<sup>1</sup>
2. Le presenti norme riguardano i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari come di seguito definiti, collocati nel territorio comunale lungo le strade o in vista di esse, su aree pubbliche o di uso pubblico, sulla base delle disposizioni contenute nel presente Piano, nel Codice della Strada e nel relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, nonché nel Decreto Legislativo del 15.11.1993 n. 507 e nelle loro successive modifiche ed integrazioni.
3. Oltre a disciplinare la comunicazione pubblicitaria, il presente Piano si prefigge anche lo scopo, con riferimento all'impiantistica pubblicitaria, di tutelare i valori storico-architettonici e paesaggistici presenti nel territorio comunale.
4. I contenuti del presente Piano sono da leggere in maniera coordinata con le indicazioni del Piano dell'Arredo Urbano.

### Art. 2 Ambito di applicazione

1. Il Piano stabilisce le norme, le condizioni e le eventuali deroghe da osservare per il collocamento sia permanente che temporaneo degli impianti pubblicitari, siano essi pubblici o privati, all'interno dei centri abitati delimitati ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 30.4.1992 n. 285.
2. Fuori dai centri abitati l'installazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari è regolamentata dall'art. 23 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, dagli artt. da 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché da altre norme di tipo sovraordinato che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l'effettuazione della pubblicità, in determinati luoghi e su particolari immobili.

### Art. 3 Zonizzazione

1. Ai fini della distribuzione delle installazioni pubblicitarie il territorio comunale viene suddiviso nelle seguenti Aree omogenee:
  - a. **Area 1 – Zone di particolare attenzione**

Sono le aree rappresentate dai nuclei di antica formazione nei quali, ai fini delle installazioni pubblicitarie, si opererà secondo criteri di salvaguardia, privilegiando la comunicazione di carattere istituzionale.
  - b. **Area 2 – Zone centrale a destinazione mista**

Questa zona individua le aree adiacenti ai centri storici, oppure anche decentrate, caratterizzate comunque da una destinazione prevalentemente residenziale consolidata e da attività commerciali e di servizi. Tali caratteristiche rendono queste zone di rilevante valore sociale, commerciale e di aggregazione.

---

<sup>1</sup> D.Lgs 285/92 e s.m.i.; DPR 495/92 e s.m.i.; D.Lgs 15/11/1993 n.507; Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni; Codice dei beni culturali.

**c. Area 3 – Zona periferica a prevalente destinazione residenziale**

Sono le aree ricomprese all'interno del centro abitato caratterizzate da un tessuto edilizio composito prevalentemente residenziale.

**d. Area 4 - Zone a prevalente destinazione industriale, commerciale, artigianale**

Sono le zone contraddistinte dalla presenza di insediamenti per il terziario (commercio, servizi, ecc.) nonché le zone con insediamenti consolidati a destinazione prevalentemente produttiva (industria, artigianato), anche aventi caratteristiche residenziali miste.

**e. Area 5 – Strade in entrata e/o uscita dalla Città**

Sono le strade – prevalentemente in entrata ed uscita dalla Città – lungo le quali il posizionamento di impianti pubblicitari è permesso.

2. Per le tipologie pubblicitarie ammesse e le caratteristiche di collocazione si rimanda alla consultazione delle schede distributive.
3. Sono fatte salve tutte le altre norme che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l'effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicità. In tale Aree la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari deve avvenire, nel rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 23 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n.285 e dal relativo Regolamento di applicazione D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 e loro successive modifiche ed integrazioni.
4. Tutte le Aree sopra descritte sono individuate e distinte cromaticamente nell'allegata cartografia denominata "Suddivisione in Area del territorio comunale", parte integrante del presente Piano.
5. Eventuali e successive modifiche alla perimetrazione del centro abitato o dei vincoli ad esso collegati sono automaticamente recepite dal Piano, fatte salve le opportune verifiche e precisazioni interpretative da parte del Comune.

## **Art. 4 Definizione e Classificazione delle strade**

1. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:

**“A” - Autostrade**

“Strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.”

**“B” - Strade extraurbane principali**

“Strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con elemento due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.”

**“C” - Strade extraurbane secondarie**

“Strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchina.”

**“D” - Strade urbane di scorrimento**

“Strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata entrambe con immissioni ed uscite concentrate.”

#### **“E” - Strade urbane di quartiere**

“Strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.”

#### **“F” - Strade locali**

“Strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata, ai fini di cui al comma 1 art. 2 del Nuovo Codice della Strada, non facente parte degli altri tipi di strade.”

2. L’art. 2, c. 6, del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada) delega agli organi regionali competenti la classificazione delle strade comunali esistenti e di nuova costruzione.
3. Ai sensi dell’art. 23, c. 6, del D.Lgs. 285/93 (Nuovo Codice della Strada), all’interno dei centri abitati, ma limitatamente alle strade di tipo E ed F, per ragioni di interesse generale e di ordine tecnico, il comune ha la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale. Le deroghe applicate secondo le modalità sopra illustrate, sono indicate nelle tabelle delle successive “Schede di applicazione della normativa”.

## **Art. 5 Classificazione degli impianti pubblicitari**

1. Ai fini del Piano, per impianto pubblicitario si intende qualunque manufatto destinato a supportare messaggi pubblicitari.
2. Gli impianti pubblicitari vengono classificati per categoria, durata, tipologia, finalità del messaggio (utilizzo) e caratteristiche specifiche.
3. Le categorie sono quelle descritte all’art. 47 del DPR n. 495/92 in combinato con quanto disposto dalle prescrizioni dell’articolo 23, comma 9, del Nuovo Codice della Strada.
4. La durata di esposizione distingue gli impianti in:
  - a. **Permanenti:** manufatti saldamente ancorati a terra o ad una superficie verticale, la cui installazione è subordinata all’ottenimento di un titolo autorizzativo la cui validità è pari a 3 anni dalla data di rilascio.
  - b. **Temporanei:** manufatti la cui esposizione è ammessa limitatamente alla promozione pubblicitaria di manifestazioni, spettacoli o per il lancio di iniziative commerciali per un periodo vincolato allo svolgimento dell’iniziativa; la durata dell’autorizzazione in nessun modo può essere superiore a 90 giorni.
5. Specificamente vengono individuate le seguenti tipologie di impianti ammessi, siano essi pubblici o privati:
  - a. **Impianti Permanenti:** preinsegna, tabella, poster, cartello, impianti pubblicitari di servizio, impianto a messaggio variabile.
  - b. **Impianti Temporanei:** striscione, locandina, gonfalone, cavalletto.
6. In base alla finalità dei messaggi, gli impianti sono destinati a supportare comunicazioni di natura istituzionale o di natura commerciale e sono suddivisi nelle seguenti tipologie:
  - a. Impianti di Pubblicità Esterna.
  - b. Impianti della Pubblica Affissione.
  - c. Affissione Diretta.
  - d. Insegne di esercizio.

## **Art. 6 Caratteristiche tecniche e criteri strutturali**

1. Tutti gli impianti pubblicitari in modo permanente devono rispondere ad un unico criterio progettuale che tenga conto delle caratteristiche costruttive ed estetiche di cui ai commi da 2 a 13 del presente articolo.
2. Le parti di impianto destinate ad accogliere le affissioni devono essere dotate di una cornice metallica e costituite da una plancia in lamiera zincata destinata all'affissione.
3. I manufatti destinati alla pubblicità temporanea, quali striscioni, devono essere realizzati in materiale resistente agli agenti atmosferici oltre che saldamente ancorati alle strutture escludendo lacci o corde informali; inoltre devono essere installati su strutture appositamente destinate. Gli impianti devono rispondere, nella struttura e nel loro insieme, alla capacità di resistenza ai sovraccarichi, agli urti ed in generale ai fenomeni dinamici in tutte le prevedibili condizioni di esercizio, senza deformazioni incompatibili.
4. Tutte le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento ed al carico della neve; devono essere di materiale indeformabile, saldamente realizzate ed ancorate al terreno sia nel loro complesso sia nei singoli elementi. Tutte le strutture devono rispondere alle caratteristiche tecniche e costruttive contenute nell'Abaco allegato al presente Regolamento.
5. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme (opere in ferro, in c.a. etc.), l'osservanza di dette norme e l'adempimento degli obblighi da queste previsti deve essere preventivamente allegata alla documentazione.
6. La struttura e gli elementi che lo costituiscono deve rispondere alle caratteristiche di resistenza al fuoco nel rispetto delle prescrizioni tecniche vigenti in materia.
7. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, devono essere realizzati in materiale avente le caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici. I materiali degli elementi che lo compongono, devono conservare le proprie caratteristiche chimico-fisiche, sotto l'azione delle sollecitazioni termiche degli agenti fisici normalmente operanti e prevedibili nell'ambiente in cui si trovano, conservando inalterate le proprie caratteristiche. Tale requisito deve essere soddisfatto sotto l'azione degli agenti chimici e biologici presenti normalmente nell'ambiente (aria, acqua, ecc.), nonché sotto l'azione degli usuali prodotti per la pulizia delle superfici.
8. Tutti gli elementi che compongono l'impianto non devono presentare porosità o cavità superficiali che non siano facilmente pulibili ed ispezionabili, e devono evitare il ristagno di acqua e l'accumulo di sporco.
9. L'insieme degli elementi che compongono un manufatto deve avere caratteristiche atte a dissuadere, impedire e resistere agli atti di vandalismo, come pure consentire che vi si possa facilmente porre rimedio. Tutti i manufatti devono possedere l'attitudine a non sporcarsi troppo facilmente sotto l'azione di sostanze imbrattanti di uso corrente e permettere una facile operazione di pulizia senza deterioramenti permanenti; devono inoltre possedere l'attitudine a consentire, in modo agevole, il ripristino dell'integrità, della funzionalità e dell'efficienza costituenti l'impianto pubblicitario stesso.
10. Gli impianti elettrici utilizzati devono essere concepiti e realizzati in modo tale da garantire il massimo grado di sicurezza per il rischio elettrico e per quello delle scariche accidentali; nonché rispondere alle norme in materia ed essere conformi alle disposizioni espresse dal D.M. n. 37/22/01/08 per la realizzazione degli impianti e l'impiego dei materiali secondo regola d'arte.
11. Il sistema di illuminazione deve essere realizzato in conformità a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 17/2000 e al Regolamento per il miglioramento dell'illuminazione pubblica e privata attraverso il risparmio energetico e l'abbattimento dell'inquinamento luminoso, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 5-4-2004 e ss.mm.ii. Per quanto non espressamente disciplinato si fa riferimento al D.M. n. 37/08
12. Non è ammesso l'utilizzo di luce intermittente.
13. Non sono consentite esposizione di raggi laser o di altri tipi di raggi luminosi emessi da proiettori rivolti anche verso l'orizzonte celeste.

14. Gli impianti devono allinearsi alle indicazioni del Piano dell'Arredo Urbano, laddove presenti, come da schede approvate dalla Giunta Comunale.

## **Art. 7 Limitazioni.**

1. Il messaggio pubblicitario di qualsiasi natura (culturale, sociale o commerciale) non deve ledere il comune buon gusto.
2. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.
3. Entro la fascia di rispetto dei cimiteri, come individuata dal vigente P.G.T. non sono ammesse forme di pubblicità commerciale.
4. Sono consentiti i segnali di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale e cartelli indicanti servizi di pubblico interesse.

## **Art. 8 Collocazione vietata**

1. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari è vietato, fuori e dentro i centri abitati, nei seguenti punti:
  1. lungo ed in vista degli itinerari internazionali, e delle strade extraurbane principali e relativi accessi ad eccezione delle insegne di esercizio;
  2. sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate
  3. sulle corsie esterne alle carreggiate ;
  4. sulle cunette;
  5. in corrispondenza delle intersezioni;
  6. lungo le curve come definite dall'art. 3, comma 1 , punto 20 del codice della strada e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza ;
  7. all'interno delle rotatorie, salvo vigenza di specifica convenzione e autorizzazione;
  8. sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45 °;
  9. in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi;
  10. sui ponti e sottoponti;
  11. sui cavalcavia e loro rampe;
  12. sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalazione;
  13. all'interno delle piste ciclabili;
  14. su segnaletica stradale ;
  15. su statue, monumenti, fontane monumentali, nonché sulle recinzioni e mura di cinta dei cimiteri.
  16. sui pali d'illuminazione pubblica, salvo vigenza di specifica convenzione e autorizzazione ;
  17. lungo le strade in vista di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche, lungo e all'interno di aree verdi o boscate, di parchi pubblici o nei pressi di edifici o luoghi di interesse storico o artistico ad eccezione salvo quanto disposto dall'art 7;
  18. a 50 metri da scuole, cimiteri, chiese ed edifici storici ad eccezione delle insegne di esercizio e degli impianti di pubbliche affissioni avente carattere istituzionale e/o necrologico.
2. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari deve comunque avvenire in modo da non occultare targhe toponomastiche e quant'altro destinato alla pubblica visibilità.
3. E' sempre vietato utilizzare alberi e o i supporti della segnaletica stradale per l'apposizione di supporti pubblicitari.
4. Il posizionamento dei mezzi pubblicitari in genere deve avvenire in modo tale da non pregiudicare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale e consentire sempre una perfetta visibilità o

l'efficacia (nel senso delle singole direttrici di marcia) di semafori, incroci, segnali stradali di pericolo e di indicazione, gli attraversamenti pedonali.

5. Il posizionamento dei cartelli e degli altri impianti pubblicitari dovranno comunque sempre garantire un passaggio libero conforme alle normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche negli spazi pubblici D.P.R. 24.7.1996 n. 503.
6. Sono sempre vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento.
7. Non è consentita l'apposizione di manifesti al di fuori dei supporti appositamente previsti per tale uso e non contemplati dal Piano.
8. Rientrano nel divieto di cui al punto precedente qualunque manifesto, foglio, locandina che per la loro grafica e/o apposizione alterino il decoro urbano.

## **Art. 9 Collocazione degli impianti pubblicitari sui tratti di strada collocati fuori dai centri abitati.**

1. Le caratteristiche tipologiche, dimensionali ed il posizionamento degli impianti pubblicitari posti nei tratti di strada fuori dai centri abitati, sono regolamentati dall'art. 23 del Codice della Strada D. lgs. n. 285/92 e dall'art. 51 del Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. n. 495/92 e sue modificazioni.
2. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade sottoposte a tutela o in vista di esse è soggetta all'autorizzazione comunale, previo nulla osta tecnico dell'ente proprietario.

## **Art. 10 Competenze e procedure autorizzative**

L'installazione di mezzi pubblicitari sulle strade o in vista di esse è soggetta a preventiva autorizzazione amministrativa dall'ufficio competente comunale, così come individuato dalla Giunta comunale. Sono anche soggette a preventiva autorizzazione le seguenti modifiche di mezzi pubblicitari: tipologia, caratteristiche tecniche, forma, dimensioni ed inclinazione rispetto alla strada, nonché le modifiche del messaggio sottoposte alla disciplina di cui al D.Lgs. 42/04 e s.m.i.. Per le modifiche del solo messaggio pubblicitario non sottoposte alla disciplina di cui al D.Lgs. 42/04 e s.m.i. si rinvia a quanto disposto al comma 2 e al comma 5 - lettera F del presente articolo. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (es: impianti sportivi, i centri commerciali ecc) se non visibile dalla pubblica via non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma è tenuta alla presentazione della dichiarazione di inizio pubblicità al soggetto incaricato della riscossione dei tributi ed al relativo pagamento dell'imposta annuale, ove non esente.

1. Negli impianti pubblicitari permanenti di nuova installazione il messaggio non potrà essere modificato prima di 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione.
2. Gli impianti installati in assenza di tale autorizzazione sono sanzionabili ai sensi dell'articolo 23 comma 13 bis del vigente D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.
3. Per l'installazione di impianti pubblicitari di qualsiasi natura e dei relativi sostegni su pertinenze stradali, aree, edifici, impianti, opere pubbliche ed altri beni demaniali e territoriali comunali od in uso a qualsiasi titolo al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, nonché il pagamento al Comune stesso di canoni di concessione o locazione, nella misura da stabilirsi dalla Giunta Comunale, secondo quanto previsto dal 7° comma dell'art. 9 del D.Lgs 15.11.1993, n. 507.
4. La richiesta di autorizzazione deve contenere:
  - A. L'istanza di autorizzazione, redatta sull'apposito modello ed in bollo, inoltrata all'ufficio competente dal soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione. Ogni istanza deve riferirsi

ad una sola attività economica, fatta eccezione per le preinsegne, ma può comprendere più mezzi pubblicitari.

B. Salvo quanto previsto ai successivi punti D e E, alla domanda per impianti pubblicitari permanenti devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) progetto quotato in scala 1:20 (planimetrie, prospetti e sezioni, in stato attuale e di progetto), modulo delle caratteristiche tecniche e relazione tecnica descrittiva dell'impianto pubblicitario, dai quali risultino:
  - 1) tipo di mezzo pubblicitario, dimensioni, colori e numero di lati utilizzati per il messaggio;
  - 2) eventuale luminosità e tipo;
  - 3) collocazione rispetto al senso di marcia (parallelo, ortogonale, obliquo); rispetto a fabbricati (in aderenza o isolati); al marciapiede (su marciapiede);
  - 4) la distanza da altri mezzi pubblicitari, nei casi di soli impianti pubblicitari.
  - 5) Indicazione dei dati di georeferenziazione (solo per gli impianti su suolo pubblico)
- b) bozzetto a colori del messaggio pubblicitario;
- c) documentazione fotografica che individui esattamente la collocazione dell'impianto rispetto all'ambiente circostante, con fotomontaggio dell'impianto previsto;
- d) planimetria che individui l'esatta posizione dell'impianto;
- e) autodichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00 e s.m.i., redatta sul modulo predisposto dal Comune, sottoscritta dal richiedente o da un professionista abilitato per i punti 1 e 5, attestante che:
  - 1) il manufatto è stato calcolato e progettato e sarà realizzato e posto in opera rispettando le norme di disciplina della materia ed in particolare tenendo conto della natura del terreno o del supporto, della spinta del vento e di ogni altro elemento rilevante, in modo da garantirne la stabilità e la sicurezza;
  - 2) l'attività oggetto del messaggio pubblicitario è svolta in conformità alle norme di legge;
  - 3) la documentazione fotografica corrispondente allo stato dei luoghi;
- f) copia del nullaosta tecnico dell'ente proprietario della strada, qualora richiesto;
- g) nullaosta proprietario del suolo o dell'immobile, qualora richiesto.
- h) in caso di impianto illuminato o luminoso idonea documentazione che l'impianto elettrico garantisca il massimo grado di sicurezza per il rischio elettrico e per quello delle scariche accidentali, con allegato il progetto dell'impianto stesso. Entro 60 giorni dal termine dei lavori, l'impresa installatrice dovrà rilasciare al Comune la dichiarazione di conformità dell'impianto alle norme di legge;
- i) Nel caso di posizionamento di insegna luminosa o illuminata dovrà essere presentata idonea documentazione che attesti il rispetto dei vincoli stabiliti dal *Regolamento per il miglioramento dell'illuminazione pubblica e privata attraverso il risparmio energetico e l'abbattimento dell'inquinamento luminoso*, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 5-4-2004 e delle sue successive modificazioni. Entro 60 giorni dal termine dei lavori, l'impresa installatrice dovrà rilasciare al Comune la dichiarazione di conformità dell'impianto alle norme di cui agli articoli 2 e 3 del citato regolamento.

C. L'istanza di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente.

D. Per le targhe, la documentazione di cui alla precedente lettera B), punto a) è limitata alla sola relazione tecnica.

E. Per i mezzi pubblicitari temporanei la documentazione da allegare alla domanda è limitata ai punti a) con esclusione del progetto quotato, b), c), d) ed e) della precedente lettera B).

F. Sui mezzi pubblicitari del presente Piano autorizzati come mezzi di pubblicità permanente, purché siano trascorsi 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione (vedi art. 10 comma 2), è ammessa la sostituzione del messaggio pubblicitario esposto, previa comunicazione all'Ufficio competente e sempre a condizione che non siano alterate in alcun modo la

struttura, le caratteristiche dell'impianto e le dimensioni dello spazio pubblicitario risultanti dal provvedimento autorizzatorio. E' comunque soggetta a nuova ed esplicita autorizzazione la variazione della pubblicità già effettuata e autorizzata, derivante da modifica della tipologia, dimensione, ubicazione dell'impianto pubblicitario o del tipo di esposizione pubblicitaria.

5. Quando la modifica del mezzo pubblicitario riguarda esclusivamente il messaggio in esso contenuto, alla comunicazione di variazione di messaggio vanno allegati i seguenti documenti, sottoscritti dall'interessato:
  - documentazione fotografica di rilievo dello stato dei luoghi al momento dell'istanza;
  - bozzetto a colori del nuovo messaggio pubblicitario o, trattandosi di pubblicità a messaggio variabile, di tutti i nuovi messaggi previsti;
  - dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/00 e s.m.i., con la quale l'interessato attesta che ogni altro elemento dell'autorizzazione esistente resta immutato; che la documentazione fotografica corrisponde allo stato dei luoghi; che il messaggio è conforme al Codice della strada (D.Lgs. 285/92 e s.m.i.) ed al relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. 495/92 e s.m.i., con particolare riguardo all'art. 49);
6. Nel caso di installazioni poste in strade all'esterno del perimetro del centro abitato la domanda deve essere presentata all'ente proprietario della strada competente a rilasciare l'autorizzazione di cui sopra, secondo il seguente ordine di competenze:
  - A. per le autostrade in concessione alla società concessionaria ;
  - B. per le strade provinciali a Città Metropolitana .
7. Nel caso di installazioni poste in aree e/o immobili ricadenti in Area assoggettata a vincolo Ambientale, per la stessa deve essere acquisita preventivamente la necessaria autorizzazione paesaggistica di cui al D.Lgs 42/2004.
8. Il richiedente dell'impianto è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.

## **Art.10 bis Procedura autorizzativa preinsegne.**

L'ubicazione delle preinsegne (così come sono state definite dall'abaco specifico) è determinata da una programmazione ~~che~~ ne indica l'esatto posizionamento e che viene inserita nell'allegato C del Piano Generale degli impianti.

La Giunta Comunale annualmente potrà apportare una revisione di tale programmazione al fine di recepire eventuali esigenze nel frattempo emerse sul territorio e di individuare situazioni che necessitano di razionalizzazione.

La collocazione delle strutture idonee atte alla collocazione di detti impianti sulle strade di proprietà comunale avverrà a carico del Comune di Lainate su impianti esclusivamente di proprietà comunale .

I soggetti interessati al posizionamento delle preinsegne dovranno farne richiesta all'ufficio comunale competente esclusivamente mediante ditte operanti nel settore della pubblicità regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A., alle quali il Comune di Lainate rilascerà il necessario titolo; gli stessi operatori al momento della presentazione della domanda dovranno avere già individuato il soggetto reclamizzato, atteso che ~~non saranno~~ rilasciate autorizzazioni relative a segnali riportanti messaggi di tipo generico ovvero con indicazioni riferite alle stesse ditte di settore.

La domanda, da inoltrarsi all'ufficio competente e compilata su modulo appositamente predisposto, dovrà contenere l'indicazione dell'impianto ove si intende collocare il segnale ed il bozzetto descrittivo a colori del relativo messaggio pubblicitario.

Le domande saranno esaminate seguendo l'ordine cronologico del protocollo generale apposto sulle richieste presentate a decorrere dal giorno successivo a quello dell'approvazione del Piano Generale da parte del Consiglio Comunale e per gli impianti collocati su una posizione preesistente tenendo conto delle autorizzazioni rilasciate anche da soggetti diversi dall'ente comunale.

L'ufficio comunale competente trasmetterà l'autorizzazione all'unità operativa competente, che con delibera di giunta potrà essere individuata anche esternamente all'ente comunale, che provvederà al controllo degli spazi richiesti e la comunicazione all'operatore e all'emissione della relativa bolletta. L'operatore ricevuta l'autorizzazione provvederà direttamente all'installazione a propria cura e spese del mezzo pubblicitario

Saranno rilasciate idonee autorizzazioni che avranno una durata di anni 3 (tre).

Gli operatori pubblicitari potranno essere titolari nello stesso momento sino ad un massimo di n. 3 frecce direzionali per ogni impianto presente su tutto il territorio comunale ( inteso quale numero massimo per facciata).

Il titolare dell'autorizzazione avrà l'onere di effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento in termini di efficienza, funzionalità e decoro dell'ambiente, della propria segnaletica durante tutto il periodo d'installazione compresi quelli relativi a riparazione urgenti atti all'eliminazione di condizioni di pericolo all'incolumità delle persone, da eseguirsi, su segnalazione del Comune o della stessa unità operativa competente, autorità, enti ecc.,

La ditta installatrice ha, altresì, l'onere di rispondere totalmente ed integralmente di eventuali danni recati alle strutture di sostegno di proprietà del Comune ovvero ad altre frecce presenti, causati durante l'installazione della propria segnaletica. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei pali di sostegno resta in capo al Comune in quanto di proprietà comunale.

Ogni freccia installata dovrà recare, su apposita targhetta, il numero ed anno di autorizzazione e gli estremi del titolare del provvedimento stesso nelle modalità previste dal Piano Generale degli impianti.

## **Art. 11 Obblighi titolare autorizzazione**

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

1. Rispettare nell'effettuare la pubblicità le norme di sicurezza prescritte dai Regolamenti Comunali, dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e dal presente Piano, nonché le prescrizioni ed indicazioni contenute nell'autorizzazione;
2. Verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, delle relative strutture di sostegno ed effettuare tempestivamente tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento e decoro, ripristino in caso di danneggiamento, usura, pulizia da fregi o graffiti;
3. Adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'Ente al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
4. Procedere alla rimozione del mezzo pubblicitario:
  - a) nel caso di scadenza naturale, decadenza o revoca dell'autorizzazione;
  - b) per il venir meno delle condizioni di sicurezza previste nel provvedimento di autorizzazione e/o a seguito di motivata richiesta da parte dell'Ente competente al rilascio;
5. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato, ad eccezione delle insegne di esercizio, targhe e vetrofanie, dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta preferibilmente metallica ed incisa oppure serigrafata in modo indelebile, posta in posizione facilmente accessibile e visibile, sulla quale sono riportati le informazioni indicate all'art. 55 del D.P.R. 495/1992.
6. In caso di variazione della titolarità dell'impianto pubblicitario, fermo restando il periodo di validità dell'autorizzazione originaria, la stessa dovrà essere comunicata all'Ente entro il termine di 30 giorni dalla data di stipulazione dell'atto di cessione, affitto azienda, fusione ecc., allegando tutti i documenti comprovanti l'avvenuta variazione.

## **Art. 12 Istruttoria**

1. L'istanza per l'installazione di mezzi pubblicitari viene istruita entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione, data che decorre dalla data di ricevimento al protocollo comunale .

2. Il termine di conclusione del procedimento rimane sospeso nel caso in cui l'Amministrazione Comunale inviti i richiedenti, a mezzo di comunicazione scritta, a produrre ulteriore documentazione o osservazioni (richiesta di integrazione o comunicazione di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza), entro i tempi indicati (30 gg. per le richieste di integrazione o 10 gg. per i motivi ostativi): il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla data di ricezione delle integrazioni o osservazioni richieste.
3. In caso di mancato ricevimento della documentazione integrativa richiesta nei termini previsti, la domanda presentata verrà considerata come respinta e archiviata d'ufficio.
4. In caso di mancata ricezione o mancato accoglimento delle osservazioni a seguito di motivi ostativi sarà invece emesso il relativo provvedimento di diniego.
5. Il termine di conclusione del procedimento rimane inoltre sospeso nel caso in cui si rendesse necessario acquisire il nullaosta o l'autorizzazione di altri Enti.
6. Nel corso dell'istruttoria l'unità organizzativa responsabile dell'Istruttoria acquisisce il parere tecnico obbligatorio e vincolante del Comando Polizia Locale; e ove si rendesse necessario o nei casi previsti nel presente Piano, il parere tecnico di altre unità organizzative interne (a titolo esemplificativo: Settore Urbanistica ed Edilizia Privata, Lavori Pubblici) o dell'Amministrazione Comunale.
7. Il procedimento si conclude con il rilascio dell'autorizzazione oppure con il rigetto della domanda (diniego), che sarà motivato e comunicato formalmente all'utente.
8. L'istanza di istruttoria oltre ad essere soggetta dalle imposte di bollo è soggetta dall'onere delle spese di procedimento quantificate dalla Giunta Comunale.

## **Art. 13 Validità dell'autorizzazione - Rinnovo**

1. Le autorizzazioni permanenti (così come definite nell'articolo 5) hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di istanza di rinnovo.
2. Per le insegne di esercizio la validità dell'autorizzazione è a tempo indeterminato; quando si tratta di insegne di esercizio in cui il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al nullaosta di altri enti (ad esempio Città Metropolitana), la scadenza dell'autorizzazione è legata al periodo di validità del relativo nullaosta.
3. La domanda di rinnovo in bollo, deve essere presentata almeno 60 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione e deve essere corredata da:
  - a) Copia della concessione rilasciata;
  - b) Documentazione fotografica ;
  - c) dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 DPR 445/00 e s.m.i., con la quale l'interessato attesta che ogni altro elemento dell'autorizzazione esistente resta immutato, che la documentazione fotografica corrisponde allo stato dei luoghi e il messaggio è conforme al Codice della strada (D.Lgs 285/92 e s.m.i.) ed al relativo Regolamento di attuazione (DPR 495/92 e s.m.i., con particolare riguardo all'art. 49).
4. L'autorizzazione non sostituisce la dichiarazione di cui all'art.8 del D.Lgs. n. 507/1993 che deve essere sempre e ogni caso presentata ai fini del pagamento dell'Imposta sulla pubblicità.
5. Per i rinnovi delle autorizzazioni concesse prima dell'entrata in vigore del presente regolamento devono essere verificati i requisiti del regolamento stesso.

## **Art. 14 Revoca**

L'autorizzazione è sempre revocabile:

- a. Per motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale;
- b. Per il venir meno delle condizioni che consentirono l'emissione del provvedimento autorizzatorio.

## Art. 15 Decadenza

Costituiscono causa di decadenza dell'autorizzazione:

- a. Il collocamento e/o la realizzazione dei mezzi pubblicitari in difformità rispetto a quanto autorizzato;
- b. L'inadempimento degli obblighi del titolare dell'autorizzazione (art. 11);
- c. Il mancato ritiro dell'autorizzazione entro 60 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione;
- d. La mancata installazione del mezzo pubblicitario e attivazione della pubblicità autorizzata entro 90 giorni dalla data di emissione del provvedimento autorizzatorio;
- e. Il mancato pagamento dell'Imposta Comunale sulla pubblicità;
- f. La presenza di un impianto privo di messaggio pubblicitario; oppure di un impianto che esponga un messaggio non rispondente, per contenuto o superficie dello spazio pubblicitario, a quanto autorizzato.

## Art. 16 Cessazione - Rimozione e rinuncia alla pubblicità

La denuncia di cessazione della pubblicità, la scadenza dell'autorizzazione senza aver presentato istanza di rinnovo, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione, comportano l'obbligo alla rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito di 60gg, nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare.

## Art. 17 Disciplina Generale di inserimento e deroghe - Abaco Generale.

1. La collocazione degli impianti pubblicitari deve avvenire, fuori dai centri abitati, nel rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 23 del D.Lgs. n. 285/92 e dal Regolamento C.d. S. - D.P.R. n. 495/92.
2. Sono fatte salve le particolari prescrizioni e disposizioni previste per la tutela delle Area di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale.
3. All'interno del centro abitato le distanze previste dall'art. 51 del D.P.R. 495/1992 sono derogate per le strade di tipo E ed F (come previsto dal combinato disposto del comma 4 dell'art. 51 D.P.R. n. 495/92 e art. 23 c. 6 D.Lgs. n. 285/92 Nuovo codice della Strada), nei termini di seguito indicati:

DISTANZE DA <sup>2</sup>	Strade E-F
Prima di impianti semaforici	50
Dopo impianti semaforici	25
Prima di intersezioni	50
Dopo intersezioni	25
Prima e dopo una curva	50
Prima di segnali di pericolo o prescrizione	50
Dopo di segnali di pericolo o prescrizione	25
Prima e dopo di segnali di indicazione e da altri impianti pubblicitari	25
Prima di imbocco gallerie, ponti e sottoponti	50

4. La collocazione di mezzi pubblicitari in deroga alle distanze stabilite nell'abaco generale, può essere autorizzata unicamente a seguito di apposito parere del Comando di Polizia Locale; in ogni caso il parere favorevole dovrà sempre essere subordinato al rispetto delle prescrizioni previste dall'art.8

<sup>2</sup> Tutte le distanze sono espresse in metri; le distanze si calcolano:

1) nel senso di marcia delle singole direttrici di marcia.

2) Parallelamente al senso delle singole direttrici di marcia

del presente Piano e della norma generale prevista all'art. 23 comma 1 del D.Lgs. n. 285/92 (Nuovo Codice della Strada). E' comunque vietata la collocazione in deroga (impianti paralleli all'asse della strada) ad una distanza di mt. 25 dal punto di intersezione con una rotatoria.

5. Gli impianti pubblicitari di servizio, ma solo a seguito di specifici progetti di "arredo urbano" approvati dal Comune, possono rispettare le sole distanze individuate nelle singole schede di impianto.
6. Tutti gli impianti dovranno comunque sempre garantire un passaggio libero conforme alle normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche negli spazi pubblici di cui al D.P.R. 24.7.1996 n. 503; inoltre, la collocazione degli impianti pubblicitari di servizio non dovrà ostacolare la lettura della segnaletica esistente o costituire intralcio o pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione.
7. Relativamente alle distanze dal margine della carreggiata si rimanda alle schede di abaco specifico.

## Art. 18 Abaco specifico.

1. Ogni singolo impianto è provvisto di una scheda specifica che ne definisce l'ammissibilità e le caratteristiche puntuali di collocamento suddivise per utilizzo.
2. Qui di seguito viene riporta la metodologia per la consultazione di tale scheda, rimandando all'allegato relativo all'utilizzo degli stessi per le indicazioni puntuali.

TIPOLOGIA	Riporta la tipologia dell'impianto a cui si riferisce la scheda; es. Stendardo				
Tipologia d'uso	Indica l'utilizzo ammissibile per la tipologia riportata al punto 1				
Durata	Riporta la durata temporale ammissibile per la tipologia di manufatto				
Categoria	Riporta la categoria dell'impianto - es: Cartello				
Descrizione	Breve descrizione della tipologia dei manufatti a cui si riferisce la scheda				
Superficie mq	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq	> 18 mq
	Suddivisione in fasce dimensionali (in base alla superficie per lato)				
Altezza margine inferiore	Indica l'altezza minima ammessa misurata dal piano di calpestio all'intradosso del margine inferiore del supporto dello spazio pubblicitario.				
Distanza limite carreggiata	Indica la distanza da rispettare dal limite della carreggiata al punto di massimo ingombro del manufatto, misurato in proiezione sul piano di calpestio.				
Distanza da altri impianti	Indica la distanza da rispettare da altri impianti pubblicitari in base alla zona di piano.				
Formati ammessi	Parall = parallelo alla strada			Perpen = perpendicolare alla strada	
Area di Piano	AREA 1	AREA 2	AREA 3	AREA 4	AREA 5
	Vengono riportate le Aree individuate dal piano generale degli impianti				
Suddivisione in fasce dimensionali (in base alla sup. per lato)	NA Impianto non ammesso nella fascia dimensionale e nella Area di piano di riferimento		A Impianto ammesso nella fascia dimensionale e nella Area di piano di riferimento		
Illuminazione	Indica il tipo di illuminazione consentita				
Prescrizioni	Sono indicate alcune prescrizioni specifiche per la tipologia di impianto indicata				
Note	Eventuali ulteriori note relative al posizionamento				

## **Art. 19 Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio, nelle aree a parcheggio e nelle stazioni di rifornimento carburante.**

1. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio, in zone esterne ai centri abitati, possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non superi l' 8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo "C" ed "F".
2. Nelle stazioni di servizio, in zone interne ai centri abitati e fatte salve le prescrizioni previste per le zone omogenee, possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non superi il 5% delle aree occupate dalle stazioni di servizio.
3. Le strutture non dovranno essere collocate lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi. L'esposizione di eventuali mezzi temporanei relativi ad iniziative del gestore devono trovare collocazione all'interno dell'area di distribuzione dei carburanti, con divieto di ancoraggio a manufatti preesistenti sul fronte strada, quali insegne, prezziari, pali della pubblica illuminazione, alberi, ecc.
4. Nelle aree di parcheggio, in zone interne ai centri abitati e fatte salve le prescrizioni previste per le zone omogenee, possono essere collocati cartelli e altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non superi l' 8% delle aree occupate dalle aree di parcheggio.
5. Nelle aree di parcheggio, sia all'interno che all'esterno dei centri abitati, è ammessa in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di mq 2 per ogni servizio prestato.

## **CAPO II - IMPIANTI DI PUBBLICITA' ESTERNA**

### **Art. 20 Definizione di impianti di pubblicità esterna, tipologie consentite**

1. Con il termine "pubblicità esterna" si individuano gli impianti pubblicitari, sia collocati su suolo pubblico sia su suolo privato, utilizzati per la diffusione di messaggi pubblicitari di tipo commerciale o istituzionale e non classificati come impianti per il servizio delle affissioni.
2. Gli impianti di pubblicità consentiti sono a loro volta distinti in installazioni permanenti e temporanee.
3. Gli impianti consentiti sono:
  - a) Impianti permanenti:
    - Preinsegna
    - Cartello
    - Impianto messaggio variabile
    - Impianto pubblicitario di servizio
  - b) Impianti temporanei:
    - Striscione
    - Gonfalone
    - Sponsor Verde
    - Cavalletto
    - Telo

4. Il collocamento degli impianti pubblicitari deve rispettare i criteri di collocazione indicati nella disciplina generale (art.17); nonché le caratteristiche e le prescrizioni delle schede impianto qui di seguito riportate.
5. Le schede contenute nell'allegato Abaco, suddivise per tipologia di impianto, indicano le zone (Aree) nelle quali, su spazi pubblici o privati, sono ammesse le installazioni; oltre al corretto posizionamento previsto per impianto rispetto il margine della carreggiata e la distanza da tra gli impianti pubblicitari.

## **Art. 21 Altri mezzi di pubblicità**

### **A. MANIFESTI INTERNI A VETRINE**

1. Rientrano in questa categoria i manifesti cartacei riferiti a manifestazioni, spettacoli ed iniziative in genere di rilevante interesse pubblico (sotto il profilo culturale e sociale) e quelli promossi o patrocinati dal Comune, esposti all'interno delle vetrine e porte d'ingresso.
2. L'esposizione è ammessa in tutto il territorio comunale.
3. Sono ammessi manifesti pubblicitari soggetti terzi riferiti a: manifestazioni, spettacoli ed iniziative varie, anche di natura commerciale, se esposti completamente all'interno dei locali pubblici o aperti al pubblico, salvo il pagamento della relativa imposta sulla pubblicità se dovuta.

### **B. PUBBLICITÀ IN FORMA AMBULANTE**

1. Per pubblicità in forma ambulante si intende la pubblicità effettuata mediante la distribuzione itinerante di materiale pubblicitario sotto forma di volantini, depliant, brochure. E' vietata in tutto il territorio la pubblicità con persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari.
2. Su tutto il territorio comunale la pubblicità in forma ambulante è soggetta alle seguenti prescrizioni:
  - a) la distribuzione a mano (volantinaggio), di manifestini, volantini o di qualsiasi altro materiale pubblicitario è consentita previo pagamento delle relative imposte pubblicitarie.
  - b) Su tutto il territorio comunale è consentita la distribuzione mediante il deposito di volantini nelle cassette della posta, senza la necessità di alcuna autorizzazione.
  - c) La pubblicità tramite la distribuzione a mano di manifestini, volantini o di qualsiasi altro materiale pubblicitario relativi ad un attività economica a scopo di lucro è vietata all'interno dell'area dei mercati, fiere e all'esterno dei cimiteri.

### **C. PUBBLICITÀ MEDIANTE ESPOSITORI**

1. Per tale pubblicità si intende la distribuzione di materiale propagandistico mediante appositi distributori.
2. Tale tipo di pubblicità non è ammessa su tutto il territorio comunale.

### **D. PUBBLICITÀ FONICA**

1. Per pubblicità fonica si intende la pubblicità effettuata a mezzo di qualsiasi apparecchio amplificatore quali altoparlanti, megafoni e simili.
2. La pubblicità fonica può essere autorizzata previo nulla-osta del Comando di Polizia Locale; tale tipo di pubblicità sarà consentita nel rispetto del Codice della Strada e del regolamento di Polizia Urbana.

3. In nessun caso è consentita la pubblicità fonica ad una distanza di meno di metri 200 da case di cura o di riposo, da ogni luogo adibito a cura o degenza, dai plessi scolastici dove sono in corso lezioni, dai luoghi dove si svolgono cerimonie di culto e dai cimiteri.
4. L'emissione sonora dovrà essere di intensità conforme alle vigenti norme in materia di rumore e dovrà essere interrotta durante il transito dei mezzi di soccorso aventi in funzione il dispositivo sonoro di emergenza, di processioni e cortei od in occasione della diffusione di messaggi sonori da parte delle forze di polizia o della protezione civile.
5. Il messaggio fonico, in caso di fermata di autoveicoli per motivi di traffico o altro, va interrotto.
6. L'uso degli altoparlanti e di apparecchi atti a produrre musica, deve essere effettuato mantenendo un livello moderato e comunque nel rispetto delle norme previste dalla legge 447/95 e di altre norme in materia di inquinamento acustico.

## **E. PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI**

1. E' vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta, sia su area pubblica che privata, dei veicoli di cui agli artt. 54, comma 1, lettera g) e 56, comma 2, lettera d), del D. Lgs. 285/92 e artt. 203, comma 2, lettera q) e 204, comma 2, lettera q) del DPR n. 495/92. Su detti veicoli in sosta, sia su area pubblica che privata, la pubblicità dovrà essere rimossa ovvero oscurata in modo tale che sia priva di efficacia.
2. E' ammessa la sosta di motrici o rimorchi riportanti pannelli pubblicitari (cosiddette vele) solo nelle aree a parcheggio collocate nella zona di Piano Area 3 e 4 solo per un massimo di 2 gg consecutivi previa autorizzazione da parte del Comando di Polizia Locale.
3. L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto ai commi 4 e 5, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm. rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti di cui all'articolo 61 del C.d.S. In virtù della Legge 29-07-2010 n°120, la pubblicità non luminosa per conto di terzi è consentita, alle condizioni di cui al comma 3 dell'articolo 57 D.P.R. 495/92, anche sui veicoli appartenenti alle organizzazioni ONLUS, alle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI e nel senso di limitare la pubblicità a mezzo degli altri veicoli destinati a tale uso alla sola sosta nei luoghi consentiti dal presente Piano, prevedendo altresì verifiche periodiche sull'assolvimento dei prescritti oneri tributari.
4. Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l'apposizione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo della ditta cui appartiene il veicolo.
5. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli in movimento adibiti al trasporto di linea e non alle seguenti condizioni:
  - a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
  - b) che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;
  - c) che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ed alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi;
  - d) che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
  - e) che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre 3 cm. Rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.
6. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi alle seguenti condizioni:
  - a) che sia realizzata con un pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia; che il pannello abbia le dimensioni esterne di 75 x 35 cm;
  - b) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.

7. L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni:
  - a) che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe 1;
  - b) che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a 3 mq;
  - c) che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie;
  - d) che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm. Dai dispositivi di segnalazione visiva;
  - e) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.
8. In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e in particolare, non devono avere forme di disco o di triangolo, né disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.
9. All'interno dei veicoli è proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi.
10. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate, ai sensi dell'articolo 9 del codice della strada.
11. Qualsiasi forma pubblicitaria che si avvalga di autoveicoli deve essere svolta in maniera e con velocità tale da non provocare intralci o limitazioni alla circolazione dei veicoli ed a quella pedonale, con divieto di sostare in prossimità di incroci stradali o impianti semaforici.
12. La pubblicità luminosa su veicoli, è ammessa unicamente sui veicoli adibiti al servizio di taxi quando circolano entro i centri abitati, alle condizioni indicate nell'art. 57 del Regolamento al codice della strada, approvato con D.P.R. n. 495/1992.

## **F. SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI**

1. Per segno orizzontale reclamistico si intende la riproduzione sulla superficie stradale, di messaggi pubblicitari o propagandistici con scritte in caratteri alfanumerici, simboli e/o marchi, realizzati con pellicole adesive.
2. Sono ammessi esclusivamente i casi contemplati dal DPR n.495 del 16.12.92, art. 51, comma 9, lettere a) e b). La collocazione di tale tipologia non deve essere fonte di pericolo per la normale circolazione.
3. Devono essere realizzati con materiale rimovibile, devono essere ben ancorati alla superficie stradale, garantendo una buona aderenza dei veicoli sulle stesse.
4. Possono essere posizionati lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, dalle ventiquattro ore precedenti alle ventiquattro ore successive alle manifestazioni stesse.

## **G. ALTRE FORME PUBBLICITARIE**

### Cartelli per le pubblicità immobiliari

1. Sono esenti dalla richiesta di autorizzazione e dal canone esclusivamente i cartelli per le pubblicità immobiliari, solo se di misura uguale o inferiore a un quarto di mq (cm 50x50) e posti sotto il numero civico dell'immobile oggetto della pubblicità, preferibilmente utilizzando la dicitura "in questo stabile".
2. Se sull'immobile vige il divieto di affissione, è comunque vietata la pubblicità, anche se con le modalità sopra descritte.
3. Per tutte le altre forme pubblicitarie è necessario presentare una regolare domanda di autorizzazione agli uffici competenti, con le modalità riportate nei successivi art. 37, 38, 39 del presente PGIP.

#### Impianti di pubblicità nei cantieri edili

1. Nelle aree di cantiere potrà essere autorizzata l'esposizione di mezzi pubblicitari reclamizzanti ditte, prodotti o servizi collegati all'attività di cantiere, alle seguenti condizioni:
  - La richiesta di autorizzazione potrà essere avanzata e valutata solo successivamente al rilascio e/o la presa d'atto del relativo provvedimento abilitativo da parte del Settore Edilizia Privata/Urbanistica.
  - Il mezzo pubblicitario dovrà contenere un unico messaggio pubblicitario.
2. Nei cantieri non è consentita l'affissione di manifesti direttamente sulle recinzioni siano esse realizzate con steccati, lamiere ondulate o reti.
4. Nell'area del cantiere edile, inoltre, è possibile collocare un unico impianto sul quale possono essere ospitati messaggi relativi alla vendita degli immobili in costruzione.
5. La durata massima dell'esposizione pubblicitaria non deve comunque superare la durata dei lavori e dovrà essere rimossa prima o contestualmente all'ultimazione degli stessi.
6. L'eventuale aggiunta di ulteriori messaggi dovrà essere sottoposta a preventiva autorizzazione.

### **CAPO III - PUBBLICHE AFFISSIONI**

#### **Art. 22 Tipologia degli impianti di Pubblica Affissione**

4. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
5. Gli impianti destinati a supportare le pubbliche affissioni devono essere prevalentemente di tipo permanente.
6. Sono previsti i seguenti impianti:
  - i. Bacheca
  - ii. Stendardo
  - iii. Tabella
  - iv. Poster
7. Per il collocamento di tali impianti valgono i divieti previsti dal presente Piano e le norme in materia di distanze previste nel presente Piano per gli impianti di pubblicità esterna; si rinvia al Regolamento sulla Pubblicità per tutte le altre norme correlate.

#### **Art. 23 Identificazione**

Gli impianti destinati alle pubbliche affissioni devono avere una targhetta con l'indicazione "Comune di Lainate – Servizio Pubbliche Affissioni - Utilizzo<sup>3</sup>" con il numero di individuazione dell'impianto e lo Stemma del Comune.

#### **Art. 24 Affissione manifesti istituzionali, sociali o privi di rilevanza commerciale.**

Rientrano nella fattispecie le affissioni di natura culturale, sportiva, sociale o comunque prive di natura commerciale, effettuate dal Servizio Affissioni per comunicazioni ritenute dall'Amministrazione comunale di pubblico interesse, su richiesta di altri soggetti pubblici, ovvero su istanza di soggetti privati secondo le modalità indicate.

---

<sup>3</sup> In base all'utilizzo dovrà essere riportato sulla targhetta: Affissione istituzionale, Affissione commerciale, Affissione necrologica

## **Art. 25 Affissione manifesti mortuari.**

L'affissione è consentita esclusivamente negli appositi impianti predisposti dal Comune denominate affissioni necrologiche. Su tali impianti sono affissi annunci, ringraziamenti ed anniversari relativi ad eventi luttuosi, effettuati su istanza di privati dal Comune.

## **Art. 26 Affissione manifesti commerciali**

Rientrano nella fattispecie le affissioni di natura commerciale o comunque aventi rilevanza economica, effettuate dal servizio Affissioni su istanza di soggetti privati secondo le modalità indicate nel regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione del canone ai mezzi d'installazione pubblicitaria.

## **CAPO IV - AFFISSIONI DIRETTE**

### **Art. 27 Definizione e tipologia degli impianti di affissione diretta.**

1. Per affissioni dirette si intendono le affissioni di manifesti cartacei effettuate direttamente da soggetti privati, diversi dal Comune e dai suoi concessionari, anche per conto altrui.
2. Gli impianti destinati a supportare le affissioni dirette devono essere prevalentemente di tipo permanente. Sono previsti i seguenti impianti:
  - a. Standardo
  - b. Poster.
3. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 507/93, verrà attribuita a soggetti privati ed in forma concessoria, la facoltà di installare impianti per l'effettuazione di affissioni dirette. La superficie sarà affidata in concessione ai privati mediante procedura concorsuale previa predisposizione di apposito capitolato d'onori che preveda la durata della concessione, l'ammontare del deposito cauzionale, l'obbligo del pagamento di un canone di concessione e della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche. Gli impianti pubblicitari per le affissioni dirette dovranno essere forniti e collocati a cura e spese del privato richiedente nel rispetto di tutte le norme previste nel presente PGIP.
4. Il collocamento di tali impianti deve rispettare i parametri riportati nelle schede e definiti per ciascuna tipologia e per ciascuna AREA territoriale.

### **Art. 28 Identificazione.**

Gli impianti destinati alle Affissioni Dirette devono avere una targhetta con l'indicazione: "Affissioni Dirette" e con il numero di individuazione dell'impianto.

### **Art. 29 Schede inserimento impianti di affissione diretta.**

Per similitudine formale e tipologica relativamente all'ammissibilità ed al posizionamento degli impianti di Affissione Diretta, di cui al precedente articolo 27 comma 2, si rimanda alle schede degli impianti di Pubblica Affissione.

## V - INSEGNE D'ESERCIZIO

### Art. 30 Definizioni generali.

1. L'insegna di esercizio, è un manufatto atto ad identificare il luogo ove si esercita un'attività; di norma l'insegna riassume, in modo schematico e sintetico, l'immagine dell'attività svolta all'interno dell'esercizio attraverso un nome e o un marchio, utilizzando uno o più logotipi.
2. Si definisce insegna di esercizio "...la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa..."<sup>4</sup>; inoltre con C.M. 8 febbraio 2002<sup>5</sup>, n. 1 si afferma che "...possono considerarsi insegna d'esercizio quei mezzi che contengono un messaggio, emblematico o nominativo che contraddistingue il locale nel quale si esercita un'attività commerciale o un'attività diretta alla produzione di beni e servizi".
3. Per pertinenze accessorie si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, poste a servizio, anche non esclusivo, di essa.

### Art. 31 Disciplina generale di collocazione.

1. In base ai riferimenti normativi definiti nel presente Piano le indicazioni hanno valore prescrittivo e si applicano in tutto il territorio comunale.
2. Le caratteristiche dimensionali ed il posizionamento delle insegne d'esercizio poste fuori dai centri abitati sono disciplinate dal Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. n. 495/92 e loro successive modificazioni.
3. La collocazione di insegne d'esercizio, in luogo diverso dalla sede ove si esercita un'attività o esternamente alle pertinenze accessorie del luogo di esercizio è considerata pubblicità e deve seguire la normativa degli impianti pubblicitari.
4. In caso di utilizzo delle pertinenze da parte di più attività, è necessario servirsi di un mezzo pubblicitario unitario.
5. Le insegne di esercizio si classificano secondo la loro collocazione in:
  - a. insegna frontale (in questa categoria rientrano le insegne poste all'interno del perimetro della vetrina e quelle poste sui frontespizi dei fabbricati paralleli agli stessi);
  - b. insegna a bandiera;
  - c. insegna su palo (insegna isolata collocata su proprio montante);
  - d. insegna a tetto (sopra la linea di gronda degli edifici o su pensiline), di edifici destinati ad attività industriali, commerciali o a funzioni direzionali;
  - e. totem;
  - f. targhe
6. Per quanto riguarda le farmacie e le tabaccherie, l'insegna a bandiera dovrà riportare le caratteristiche previste dalla normativa specifica.
7. Le insegne frontali devono essere contenute negli appositi spazi quali fasce porta-insegne o fasce marcapiano, negli appositi spazi previsti in sede di progetto dell'edificio, nello spazio sopra luce, su facciata, sulle coperture degli edifici, all'interno o sulle vetrine.
8. Per l'insegna su palo, ove ammessa, il montante deve garantire sempre un passaggio libero di almeno 120 centimetri e distare dal filo esterno del marciapiede o della linea di demarcazione della carreggiata almeno 50 cm.
9. Per le insegne a bandiera, la distanza del bordo verticale esterno rispetto al filo del muro dell'edificio non può superare i 2/3 dell'ampiezza del marciapiede ed in valore assoluto un metro.

<sup>4</sup> Art. 47 D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495

<sup>5</sup> Avente come oggetto i "Chiarimenti in ordine alle disposizioni relative all'imposta comunale sulla pubblicità ed al diritto sulle pubbliche affissioni introdotte dalla Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002).

10. Ai sensi del DPR 16 dicembre 1992, n. 495, art.51, comma 5, le distanze relative al posizionamento delle insegne d'esercizio<sup>6</sup> non si applicano per le insegne collocate in aderenza per tutta la loro superficie e parallele al senso di marcia dei veicoli, poste ad una distanza dalla carreggiata maggiore di un metro.
11. In presenza di aree pedonali le distanze, di cui ai commi precedenti, possono essere derogate ulteriormente dietro valutazione ed approvazione da parte del comando di Polizia Locale.
12. In edifici destinati a funzioni di carattere industriale, commerciale e direzionale possono essere installate insegne o marchi di fabbrica, oltre che sulle facciate anche su tetto. Tali insegne devono risultare architettonicamente integrate.

## **Art. 32 Divieti.**

1. L'insegna non potrà in nessun caso cancellare gli elementi decorativi presenti in facciata, né trasformare l'immagine complessiva della stessa. Le cornici in pietra e gli stipiti delle aperture non possono essere interrotte dall'insegna; così pure nelle lunette sopraporta, dotate di griglie di ferro battuto, e nelle lunette dei portici, non è consentito l'inserimento di insegne; è altresì vietato l'inserimento di pannelli di fondo e supporti di chiusura di lunette, rostri e sopraporta.
2. E' vietata la installazione di insegne sui parapetti e sotto il piano di calpestio dei balconi, nelle arcate frontali e di testa dei portici e sulle mazzette dei negozi.
3. E' vietata qualsiasi collocazione che alteri o modifichi le caratteristiche strutturali dei fabbricati.
4. L'installazione di insegne a lettere singole, se poste in aderenza sono ammesse solo per lettere retro illuminate; esse dovranno essere realizzate in modo tale che l'eventuale sottostante telaio si armonizzi con la struttura d'appoggio; potrà essere consentita l'apposizione di un pannello di fondo.
5. Le insegne a cassonetto sono ammesse esclusivamente all'interno del vano portainsegna ed a condizione che la sporgenza massima dal filo del muro o delle mazzette interne agli sporti non sia superiore di 10 cm. Quando vi siano più vetrine di uno stesso esercizio è ammessa l'insegna su ogni vano della dimensione del foro, non sono ammesse insegne continue.
6. In Area 1 non è consentito installare le insegne a fascia continua, né posizionare fascioni a lato di una o più insegne regolarmente installate.
7. Ove non fosse possibile l'inserimento della tipologia o della collocazione prevista dal Piano, da documentare, potranno essere esaminate eventuali deroghe od eventuali forme alternative. Tali deroghe potranno essere concesse a condizione che gli impianti o le posizioni proposte non siano in danno alla pubblica incolumità ed al decoro ambientale e che non arrechino intralcio alla circolazione pedonale e o veicolare.
8. Non sono ammesse insegne a tetto su fabbricati destinati alla residenza.
9. Non sono ammesse insegne a tetto su fabbricati con copertura a falda. L'installazione di tali impianti, da realizzarsi comunque nel rispetto di diritti di terzi, deve ispirarsi ai principi di salvaguardia del decoro e della ricerca del minor impatto possibile, sia estetico sia visivo, valutati nei confronti sia dell'edificio di cui costituiscono pertinenza che dell'ambiente circostante, sia esso costruito o meno. Ove consentite, l'altezza massima ammessa è pari a due metri con supporti di altezza massima pari a 1/3 dell'altezza dell'insegna.
10. Ai sensi del vigente C.d.S. (DPR 495/92 e s.m.i.) tutti i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela deve essere adottata nell'uso dei colori, in particolare i colori rosso e verde ed i loro abbinamenti cromatici, non devono generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza ed in prossimità delle intersezioni.
11. Occorre altresì evitare che il colori utilizzati possano costituire sfondo ai segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo o semafori, limitandone la percettibilità.
12. Il colori rosso e/o verde sono consentiti esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di

---

<sup>6</sup> DPR 16 dicembre 1992 n. 495 art.51 commi 2 e 4.

pronto soccorso.

### **Art. 33 Illuminazione.**

1. Gli impianti elettrici utilizzati devono essere concepiti e realizzati in modo tale da garantire il massimo grado di sicurezza per il rischio elettrico e per quello delle scariche accidentali; nonché rispondere alle norme in materia ed essere conformi alle disposizioni espresse dal DM 37 22/01/08 per la realizzazione degli impianti e l'impiego dei materiali secondo regola d'arte.
2. Il sistema di illuminazione deve essere realizzato in conformità a quanto previsto della Legge Regionale 17/2000 e del Regolamento per il miglioramento dell'illuminazione pubblica e privata attraverso il risparmio energetico e l'abbattimento dell'inquinamento luminoso , approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 5-4-2004. Per quanto non espressamente disciplinato si fa riferimento al DM 37/08.
3. Non è ammesso l'utilizzo di luce intermittente o a variazione di colore, né intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato o essere fonte di abbagliamento<sup>7</sup>.
4. Non sono consentite esposizione di raggi laser o di altri tipi di raggi luminosi emessi da proiettori rivolti anche verso l'orizzonte celeste.
5. La croce rossa luminosa rientra tra le insegne di pubblico interesse ed è consentita esclusivamente per indicare ambulatori pubblici o posti di pronto soccorso, mentre la croce verde per segnalare la presenza di farmacie.
6. In caso di corpi illuminanti esterni questi, dovranno avere un orientamento tale da non provocare abbagliamento agli utenti della strada.

### **Art. 34 Materiali.**

1. La realizzazione delle insegne può essere effettuata con tutti i materiali che si ritengano idonei per un corretto inserimento architettonico; è escluso l'utilizzo di materiali riflettenti, laminati metallici non verniciati, alluminio non verniciato.
2. I materiali degli elementi che compongono l'insegna, devono conservare le proprie caratteristiche chimico-fisiche sotto l'azione delle sollecitazioni termiche degli agenti fisici normalmente operanti e prevedibili nell'ambiente in cui si trovano. Tale requisito deve essere soddisfatto sotto l'azione degli agenti chimici e biologici presenti normalmente nell'ambiente (aria, acqua, ecc.), nonché sotto l'azione degli usuali prodotti per la pulizia delle superfici.
3. Materiali sconsigliati e da utilizzare con molta cautela sono:
  - a. Il legno (da evitare per esempio il trattamento a traforo o comunque di tipo rustico in presenza di architetture prettamente urbane);
  - b. L'alluminio e le leghe leggere (degradabili), l'alluminio anodizzato è sempre vietato;
  - c. Insiemi complessi di materiali diversi e a diverso trattamento delle superfici.
4. Relativamente alla scelta dei colori prediligere colori non violenti ed evitare le policromie in genere.
5. Quando si opera in situazioni preesistenti è necessario ricorrere ai materiali originari, o a materiali compatibili con l'arredo esistente.
6. Relativamente alle opere da realizzarsi su edifici o in aree assoggettate a vincoli di tutela per le bellezze naturali o paesaggistiche o di interesse storico, artistico e culturale, L'autorità competente in materia provvede al rilascio dell'autorizzazione.

### **Art. 35 Insegne a portale.**

1. Sono definite insegne a portale le insegne caratterizzate da doppio montante posto alle estremità laterali, installate in corrispondenza dell'accesso all'esercizio, delimitato da recinzione perimetrale.

---

<sup>7</sup> Art. 50, 1° capoverso DPR. 495/92.

2. Vietate nella Area A.
3. Le insegne a portale possono essere posizionate esclusivamente su suolo privato ed, ai fini della presente norma sono equiparate alle insegne frontali.

### **Art. 36 Scritte su tenda.**

1. Si definiscono scritte su tenda l'iscrizione di caratteri alfanumerici, completati eventualmente da simboli e da marchi.
2. Le iscrizioni possono essere eseguite:
  - a. sul primo spicchio frontale ed eventuali spicchi laterali per le tende di tipo a carrozza;
  - b. sul pendone, quando si tratta di tende di tipo tradizionale od a pantografo;
  - c. nella parte inferiore del telo quando tali tende risultano sprovviste del pendone.
3. E' vietata l'apposizione di elementi posticci quali adesivi o altro.
4. Sono equiparate alle scritte su tenda tutte le scritte eseguite su coperture di pensiline di dehor eseguite in tessuto o in materiali simili.
5. Le tende esterne a protezione di vetrine ed ingressi pedonali dovranno avere un'altezza minima dalla quota del marciapiede di mt. 2,25 compreso le parti mobili, sempre che ciò non crei intralcio alla visibilità, ed un oggetto inferiore, di almeno di cm 20, alla larghezza del marciapiede e comunque non superiore a mt. 1,25.
6. Le tende dovranno essere collocate esclusivamente al di sopra o internamente al vano della vetrina ed essere realizzate nel tipo piano estensibile. E' vietato l'uso di tende fisse a protezione degli occhi dei portici. E' consentito il solo uso di tende in tela mobili per tutta la loro ampiezza, comunque prive di scritte o messaggi pubblicitari e denominazione di esercizio. E' vietata altresì l'installazione di tende nelle arcate di testa dei portici agli incroci di vie.
7. La sostituzione di tende, anche se della sola tela, comporta l'adeguamento alla presente normativa. Le tende da installare su vetrine di nuova realizzazione dovranno essere previste nel relativo progetto edilizio

### **Art. 37 Targhe professionali e di esercizio.**

1. Si definisce targa il manufatto mono-facciale, di dimensioni non superiori a cm. 30x30, collocato sull'ingresso di accesso ai locali della sede dell'attività svolta o esercitata.
2. Le targhe indicanti professioni, mestieri ed attività in genere, dovranno essere collocate in modo uniforme riguardo alle dimensioni e al materiale di impiego.
3. Sono consentite targhe indicanti attività, sempre che il manufatto si armonizzi con il carattere dell'edificio e rispetti i valori ambientali e paesaggistici.
4. L'esposizione di più targhe sulla pubblica via è consentita a condizione che siano accorpate in un elemento unico che occupi al massimo 0,35 mq come dimensione massima ammissibile.
5. Il collocamento a parete deve prevedere una sporgenza non superiore a 5 centimetri per le targhe non luminose, tale sporgenza deve essere sempre realizzata in modo da impedire i ristagni d'acqua.
6. La loro installazione deve avvenire nella sede di esercizio dell'attività o nelle sue pertinenze accessorie; nel caso di attività dislocate all'interno di palazzi, le targhe devono essere collocate negli stipiti della porta di accesso al palazzo od, in alternativa, lateralmente alla porta di accesso.
7. Le targhe potranno essere eseguite in materiali quali: ottone, pietra e plexiglass trasparente o opalino.
8. È sempre vietato l'uso di alluminio anodizzato.
9. La collocazione delle targhe professionali o di esercizio, deve comunque sempre rispettare le partizioni architettoniche dell'edificio. Nel caso di preesistenze con dimensioni o formati non rispondenti alle attuali indicazioni, tali manufatti potranno essere conservati se di pregio storico-culturale. Laddove esista una situazione di fatto già definita ed esteticamente ordinata, può essere consentito il mantenimento o l'inserimento di nuove targhe in armonia con le tipologie esistenti.

## **Art. 38 Insegne di pubblico interesse.**

1. Sono definite insegne di pubblico interesse le insegne relative alla indicazione di servizi di pubblica utilità.
2. Rientrano nella fattispecie le indicazioni relative alle seguenti attività:
  - a. Ospedali e case di cura
  - b. Ambulatori e Laboratori convenzionati con il servizio sanitario nazionale
  - c. Ambulatori Veterinari
  - d. Polizia
  - e. Polizia Locale
  - f. Vigili del Fuoco
  - g. Guardia di Finanza
  - h. Carabinieri
  - i. Guardia medica
  - j. Farmacia
  - k. Tabacchi e Valori Bollati
  - l. Uffici Postali
  - m. Parcheggio
3. Sulle pareti o nelle pertinenze di esercizio delle farmacie, è consentita l'installazione di una sola insegna bifacciale luminosa, limitatamente alla croce di Esculapio, di colore verde.

## **Art. 39 Insegne su chioschi.**

1. L'esposizione di insegne su chioschi isolati aventi funzione commerciale quali ad esempio: bar, tabacchi, rivendita giornali, ecc., è ammessa, solo se le insegne sono poste in aderenza alle pareti perimetrali o nei vani predisposti.
2. Sono vietate le collocazioni sopra le coperture.
3. Nel caso di preesistenze non rispondenti alle attuali indicazioni, tali manufatti potranno essere conservati se di pregio storico-culturale.

## **Art. 40 Impianti compositi**

1. Rientrano in questa classificazione impianti costituiti da un'aggregazione di insegne. Tali aggregazioni sono ammesse in aree a forte carattere commerciale/artigianale.
2. Tale tipologia non è ammessa su suolo pubblico (anche in proiezione).
3. Il contenuto di tali manufatti deve comunque essere omogeneo per forma, grafica e dimensione, in modo da costituire un elemento solidale.
4. Possono essere luminosi od illuminati.
5. Tale tipologia deve rispondere a tutti i requisiti relativi alle caratteristiche tecniche ed alle limitazioni e divieti previsti dal presente piano.

## **CAPO VI - SANZIONI**

### **Art. 41 Sanzioni Amministrative e accessorie**

1. Le sanzioni amministrative e accessorie in caso di violazioni delle norme contenute nel presente piano sono applicate nella misura, nei termini e con le modalità stabilite nel Codice della Strada, nel relativo Regolamento di attuazione e nelle norme tributarie correlate.

## **CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 42 Norme transitorie e finali**

1. Le norme del presente Piano si applicano a tutti i mezzi pubblicitari di nuova installazione; tutti gli impianti esistenti e regolarmente autorizzati alla data di approvazione del presente piano, ma non rispondenti alle disposizioni del presente piano, dovranno essere adeguati entro la data di scadenza della relativa autorizzazione e comunque non oltre 6 mesi dalla deliberazione del presente regolamento. Nel caso sia prevista la rimozione dell'impianto il criterio di salvaguarda da adottare sarà il mantenimento di impianti di interesse pubblico e a seguire la data di collocazione.
2. Per tutto quanto non espressamente contemplato nelle presenti Norme si rimanda a quanto previsto dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 e dal D.P.R 16 dicembre 1992, n.495.
3. Con riferimento agli obblighi del titolare dell'autorizzazione, oltre a quanto già previsto nel presente piano si rinvia a quanto già disposto in materia dagli artt. 54 e 55 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495 e con riferimento alle procedure di rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, a quanto disposto dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
4. Eventuali modifiche e/o deroghe apportate al Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, nonché alle normative vigenti in materia di pubblicità, comportano l'adeguamento automatico delle norme tecniche del presente Piano; ulteriori modifiche che non comporteranno modifiche sostanziali al presente piano , su proposta degli uffici competenti , saranno approvati dalla Giunta comunale .
5. Per impianti pubblicitari non previsti dal presente Piano è necessario ottenere parere vincolante da parte del settore Polizia Locale, Lavori Pubblici e Settore Urbanistica e dell'Amministrazione Comunale.
6. Deroghe ai divieti di cui agli articoli precedenti possono essere consentiti, in casi straordinari ed eccezionali, con motivata ordinanza.

### **Art. 43 Entrata in vigore**

1. Il presente piano, adottato con provvedimento del Consiglio Comunale, entra in vigore dalla data di esecutività del relativo provvedimento.
2. Da tale data sono abrogate, tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che disciplinano la materia di cui al presente Piano.
3. Per quanto non previsto nel presente Piano si rinvia alle norme vigenti in materia.

### **Quadro normativo di riferimento**

1. Le norme contenute nel presente Piano integrano le norme contenute nel vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nel vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione.
2. Costituiscono norme di rinvio del presente Piano:
  - a. Codice della Strada D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285 s.s.m.i;
  - b. Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495 e s.s.m.i;
  - c. Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e s.s.m.;
  - d. Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio modificato con D.L.vo n. 63 del 26 marzo 2008;
  - e. Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico Regione Lombardia – L.R. n. 17 del 17 marzo 2000;
  - f. Ministero dello sviluppo economico, decreto 22 gennaio 2008, n. 37 Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248

del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici. (GU n. 61 12.03.08);

- g. Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.
- h. · Regolamento Edilizio; approvato con Del. C.C. n. 6 del 9.2.2012.
- i. · Perimetrazione centri abitati;
- j. · Piano di Governo del Territorio;
- k. · Linee guida per i centri storici e nuclei di antica formazione, approvate con delibera della G.C. n. 178 del 22.11.2012.
- l. Regolamento per il miglioramento dell'illuminazione pubblica e privata attraverso il risparmio energetico e l'abbattimento dell'inquinamento luminoso , approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 5-4-2004

## CAPO VII – ABACO SPECIFICO IMPIANTI

### Schede impianti pubblicità esterna.


Qui di seguito si riportano le schede relative a questa tipologia.

TIPOLOGIA	PREINSEGNA				
Tipologia d'uso	PUBBLICITA' ESTERNA <b>PE</b>				
Durata	Permanente <b>P</b>				
Categoria	Preinsegna				
Descrizione  (Così come definita dall'art.47 comma 2 DPR N.495/92- Regolamento di esecuzione del Codice della strada )	<p>Scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede ove si esercita una determinata attività, installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa.</p> <p>Nella area 1 non possono essere installate a differenza invece della segnaletica turistica e di territorio così come indicate art. 134 del Regolamento di esecuzione del CDS ( Figura II 294-296 )</p> <p>Gli impianti potranno essere installati unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato, a non oltre Km. 5,00 di distanza dal luogo.</p> <p>Le preinsegne possono essere installate solo se l'attività segnalata risulta essere regolarmente insediata e solo per aziende operanti nel territorio comunale o nelle vicinanze nei limiti di 1 km dal confine comunale.</p>				
ubicazione	<p>Il posizionamento delle preinsegne dovrà rispettare la programmazione prevista dall'allegato " C" che ne individua il posizionamento nel rispetto di quanto previsto nel Piano generale degli impianti e dell'abaco specifico per detta tipologia .</p> <p>Il numero degli impianti può <u>essere</u> aggiornato a cadenza pluriannuale dalla Giunta comunale .</p>				
(misure espresse in metri)	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 6 mq	6 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq




Distanza limite carreggiata	<p>1. Conformemente all'art. 81 comma 1° del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, le preinsegne dovranno essere installate sul lato destro della strada, salvo apposite deroghe concordate.</p> <p>2. Per i lati stradali privi di marciapiede dovranno essere installate a distanza non inferiore a ml. 2,00 dalla carreggiata stradale o dal bordo esterno della banchina transitabile. Per i lati stradali provvisti di marciapiede i sostegni verticali dei cartelli dovranno essere collocati il più vicino possibile al bordo esterno dell'area di transito dei pedoni così da garantire la maggiore larghezza atta alla circolazione, comunque non inferiore a ml. 1,50.</p> <p>3. le preinsegne non dovranno interferire con l'avvistamento e la visibilità dei segnali di pericolo, di prescrizione, di indicazione di divieto o comunque installati in funzione della circolazione veicolare o pedonale.</p> <p>4. Fatto salvo apposita deroga motivata, è vietata ogni forma di installazione sulle isole spartitraffico, curve, sottopassi, ponti, parapetti, cavalcavia o loro rampe, sui dispositivi di protezione stradale, sui pali dell'illuminazione pubblica, su impianti semaforici o sulle paline ove sia apposta segnaletica stradale pubblica.</p> <p>5. Non è consentito collocare altri elementi pubblicitari, cartelli, bandiere o simboli non autorizzati.</p>									
Altezza margine inferiore	<p>Per altezza dei cartelli dal suolo si intende l'altezza del bordo inferiore del cartello dal piano del terreno sottostante. Le altezze minime e massime da rispettare per l'installazione dei cartelli sono:</p> <p>a) Per i cartelli posizionati completamente al di fuori dei percorsi pedonali l'altezza minima è di ml. 0,60 e la massima è di ml. 3,25.</p> <p>b) Per i cartelli posizionati, anche se in parte, su percorsi pedonali l'altezza minima è di ml. 2,20 e la massima è di ml. 3,25.</p>									
Distanza da altri impianti	AREA 1		AREA 2		AREA 3		AREA 4		AREA 5	
			25.0		25.0		25.0		25.0	
	AREA 1		AREA 2		AREA 3		AREA 4		AREA 5	
Formati ammessi	Parall	Perp	Parall	Perp	Parall	Perp	Parall	Perp	Parall	Perp
≤ 1 mq	NA	NA	A	A	A	A	A	A	A	A
1 ↔ 3 mq										
3 ↔ 6 mq										
6 ↔ 9 mq										
9 ↔ 12 mq										
Illuminazione	Non luminoso									
Prescrizioni particolari	<p>Sono ammessi anche impianti monopalo.</p> <p>Gli elementi (schede/moduli) che la compongono devono avere forma rettangolare delle dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1,00x0,20 e massimi di 1,50x0,30.</p> <p>Sono ammesse su una stessa struttura un massimo di 6 elementi a condizione che abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.</p> <p>Divieto di collocazione sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate.</p>									
Forma e colore	<p>Gli impianti devono essere costituiti da uno o due montanti a sezione circolare a cui sono imbullonati i supporti per l'inserimento delle schede per le indicazioni.</p> <p>I montanti devono essere completi di una sfera metallica decorativa alla sommità.</p> <p>Per ogni manufatto devono essere installati al massimo sei schede (nel caso di impianti a</p>									

	due montanti devono essere installate tutte le schede anche in assenza del messaggio pubblicitario o delle indicazioni).I montanti ed i supporti per l'inserimento delle schede devono essere in colore RAL 7011
Simboli e caratteri tipografici sui segnali	<p>1. L'altezza delle lettere per le scritte sui cartelli non dovrà superare i cm. 10,0 od essere inferiore a cm. 4,0.</p> <p>2. Qualora per l'attività indicata dal segnale siano previsti simboli identificativi nazionali od internazionali, questi dovranno comparire nel quadrato di lato "b" (cm. 15,5 x 15,5 oppure cm. 18,0 x 18,0) descritto nelle figure delle tabelle II.13/a e II.13/b del Regolamento di Esecuzione del C.d.S. Sui cartelli, anche in aggiunta dei suddetti simboli, potranno essere utilizzati logotipo e marchi registrati.</p> <p>3. Le pellicole utilizzate per la segnaletica privata di indicazione dovranno essere rifrangenti di classe 2.</p> <p>4. Sul retro del cartello dovrà essere riportato il numero di autorizzazione rilasciata unitamente all'indicazione del titolare. Per gli impianti bifacciali l'indicazione del titolare e del numero dell'autorizzazione dovrà essere riportato a ml. 0.90 di altezza sul sostegno più vicino alla carreggiata stradale.</p>
Materiali	I materiali utilizzabili per la realizzazione delle preinsegne devono essere l'acciaio per la struttura portante ed i supporti, l'alluminio per le schede di indicazione. Tutti i particolari metallici devono essere sottoposti ai trattamenti necessari per garantire un'ottima resistenza agli agenti atmosferici quali la sabbiatura SA 2,5/3 micron, la metallizzazione a base di zinco, il fondo con vernici epossidiche e la verniciatura con vernici poliuretaniche bicomponenti. La bulloneria deve essere in acciaio inox.
Strutture	Tutte le strutture devono essere calcolate secondo i disposti delle vigenti normative.

TIPOLOGIA	CARTELLO										
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITA' ESTERNA PE										
DURATA	Permanente P										
Categoria	Cartello										
Descrizione	Elemento bidimensionale supportato da struttura di sostegno propria, collocato in posizione isolata o in aderenza a parete, con una o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, effettuati sia direttamente sulla superficie espositiva mediante tecniche serigrafiche o similari o sovrapposizione di altri elementi, quali adesivi.										
(misure espresse in metri)	≤ 1 mq		1 ↔ 3 mq		3 ↔ 6 mq		6 ↔ 9 mq		9 ↔ 18 mq		
Altezza margine inferiore	NA		NA		1,50		NA		NA		
Distanza limite carreggiata	Distanza minima 2,00 metri										
Distanza da altri impianti	AREA 1 -		AREA 2 -		AREA 3 -		AREA 4 -		AREA 5 25,0		
	AREA 1		AREA 2		AREA 3		AREA 4		AREA 5		
Formati ammessi	Parall	Perp	Parall	Perp	Parall	Perp	Parall	Perp	Parall	Perp	

≤ 1 mq	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1 ↔ 3 mq	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	A	A
3 ↔ 6 mq	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	A	A
6 ↔ 9 mq	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	A	A
9 ↔ 12 mq	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Illuminazione	Opaco.									
Prescrizioni										
Note	In caso di posizionamento perpendicolare rispetto alla carreggiata, la proiezione a terra dell'impianto non deve ricadere su marciapiedi e/o piste ciclabili.									
Forma e colore	I cartelli devono essere costituiti da un sostegno a cui è imbullonato un telaio di forma rettangolare completato da una cornice di larghezza minima pari a 6 cm. Il telaio può supportare diverse soluzioni tecniche per l'esposizione del messaggio. I cartelli possono anche essere dotati di pannello pubblicitario in vetroresina. I montanti ed il telaio devono essere in colore RAL 7011.									
Materiali	Tutti i particolari metallici devono essere sottoposti ai trattamenti necessari per garantire un'ottima resistenza agli agenti atmosferici quali la sabbiatura SA 2,5/3 micron, la metallizzazione a base di zinco, il fondo con vernici epossidiche e la verniciatura con vernici poliuretaniche bicomponenti. I cartelli possono anche essere dotati di pannello pubblicitario in vetroresina.									
Strutture	Tutte le strutture devono essere calcolate secondo i disposti delle vigenti normative.									


TIPOLOGIA	IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO									
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITA' ESTERNA PE									
DURATA	Permanente P									
Categoria	Impianto pubblicitario di servizio									
Descrizione	Qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (pensiline fermate autobus, paline bus, portabici o simili) recante uno spazio pubblicitario ad esso rigidamente vincolato appositamente predisposto per supportare plance o cassonetti dalla possibilità di apertura anteriore per l'inserimento di manifesti cartacei o di pannelli serigrafati.									
(misure espresse in metri)	≤ 1 mq		1 ↔ 3 mq		3 ↔ 6 mq		6 ↔ 9 mq		9 ↔ 18 mq	
Altezza margine inferiore	NA		(1)		NA		NA		NA	
Distanza limite carreggiata	Distanza minima 0,60 m									
Distanza da altri impianti	AREA 1 25,0		AREA 2 25,0		AREA 3 25,0		AREA 4 25,0		AREA 5 25,0	
	AREA 1		AREA 2		AREA 3		AREA 4		AREA 5	
Formati ammessi	Parall	Perp	Parall	Perp	Parall	Perp	Parall	Perp	Parall	Perp
≤ 1 mq	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1 ↔ 3 mq	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
3 ↔ 6 mq	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
6 ↔ 9 mq	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
9 ↔ 12 mq	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Illuminazione	Opaco.									
Prescrizioni	E' solamente consentito il posizionamento di pensiline fermata bus e paline fermata bus. <u>Tutte le altre tipologie non sono ammesse (cestini, delle panchine, delle portabici, degli orologi, delle transenne parapetonali ) in quanto facenti parte di arredo urbano il cui</u>									

	<p><u>posizionamento e tipologia deve rispettare l'apposito regolamento di arredo urbano.</u></p> <p>Nel caso di impianti legati al piano strutturale dei percorsi dei mezzi pubblici, il posizionamento del manufatto risulta vincolato a posizioni predefinite da un progetto unitario delle fermate; in ogni caso lo spazio pubblicitario non deve in alcun modo interferire od occultare la segnaletica viaria.</p>
Note	(1) L'altezza del margine inferiore risulta subordinato alla tipologia di manufatto destinato a supportare il messaggio pubblicitario. Il posizionamento dello spazio pubblicitario non deve impedire il rispetto delle normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche negli spazi pubblici.


<b>TIPOLOGIA</b>	<b>IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO</b>
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITA' ESTERNA <b>PE</b>
DURATA	Permanente <b>P</b>
Categoria	Pensilina fermata bus
Forma e colore	Il cassonetto pubblicitario, di forma rettangolare, deve essere costituito da profili a sezione rettangolare in acciaio completato da cornici ad "L" in alluminio per supportare i pannelli di tamponamento in plexiglass. La tipologia di pensilina deve essere conforme alle indicazioni presenti nel Piano dell'Arredo Urbano
Materiali	
Strutture	Tutte le strutture devono essere calcolate secondo i disposti delle vigenti normative.
Illuminazione	Il cassonetto può essere completato di impianto di illuminazione realizzato secondo le vigenti normative e certificato da un tecnico abilitato. L'illuminazione non può essere intermittente e l'intensità luminosa non deve provocare abbagliamento.


<b>TIPOLOGIA</b>	<b>IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO</b>
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITA' ESTERNA <b>PE</b>
DURATA	Permanente <b>P</b>
Categoria	Palina bus
Forma e colore	<p>Il montante deve essere in acciaio zincato a caldo con l'estremità inferiore predisposta per l'ancoraggio al terreno.</p> <p>Il cassonetto deve essere completo di cornici in alluminio per il bloccaggio del pannello pubblicitario. Tutti gli elementi non devono presentare spigoli vivi.</p> <p>I montanti, il telaio ed i supporti devono essere in colore RAL 7011</p> <p>La tipologia deve essere conforme alle indicazioni presenti nel Piano dell'Arredo Urbano</p>
Materiali	<p>I materiali utilizzabili per la realizzazione delle paline devono essere l'acciaio zincato a caldo per il telaio e le strutture portanti, l'alluminio per le finiture, la cornice del cassonetto.</p> <p>I particolari metallici devono essere sottoposti ai trattamenti necessari per garantire un'ottima resistenza agli agenti atmosferici quali la sabbiatura SA 2,5/3 micron, la metallizzazione a base di zinco, il fondo con vernici epossidiche e la verniciatura con vernici poliuretaniche bicomponenti.</p> <p>La bulloneria deve essere in acciaio inox.</p>
Strutture	Tutte le strutture devono essere calcolate secondo i disposti delle vigenti normative.
Illuminazione	Il cassonetto può essere completato di impianto di illuminazione realizzato secondo le vigenti normative e certificato da un tecnico abilitato.

	L'illuminazione non può essere intermittente e l'intensità luminosa non deve provocare abbagliamento.
--	---


TIPOLOGIA	STRISCIONE									
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITA' ESTERNA PE									
DURATA	Temporanea T									
Categoria	Striscione, Locandina, Gonfalone									
Descrizione	Elemento bidimensionale, privo di rigidezza propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa. Realizzato in materiale resistente agli agenti atmosferici opportunamente ancorati saldamente alle strutture appositamente destinate.									
(misure espresse in metri)	≤ 1 mq		1 ↔ 3 mq		3 ↔ 6 mq		6 ↔ 9 mq		9 ↔ 18 mq	
Altezza margine inferiore	NA		5,10		5,10		NA		NA	
Distanza limite carreggiata	Distanza minima dei pali 2,00 m									
Distanza da altri impianti	AREA 1 15,00		AREA 2 15,00		AREA 3 15,00		AREA 4 15,00		AREA 5 15,00	
	AREA 1		AREA 2		AREA 3		AREA 4		AREA 5	
Formati ammessi		(1)		(1)		(1)		(1)		(1)
≤ 1 mq	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A
1 ↔ 3 mq	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A
3 ↔ 6 mq	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A
6 ↔ 9 mq	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A
9 ↔ 12 mq	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Illuminazione	Opaco.									
Prescrizioni	L'installazione trasversale è consentita esclusivamente con montanti specificatamente calcolati ed installati a tale scopo, per l'esposizione parallela è consentita la collocazione in aderenza a fabbricati. L'installazione è consentita nei tratti di strada ove in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità' non superiore a 50 km/h. Nei tratti di strada di proprietà di altro ente, deve essere preventivamente ottenuto il nullaosta all'installazione dei montanti, nonché all'esposizione degli striscioni, da parte dell'ente proprietaria della strada									
Note	(1) L'installazione è prevista solo trasversalmente su strade									

TIPOLOGIA	SPONSOR VERDE									
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITA' ESTERNA PE									
DURATA	Temporanea T									
Categoria	Striscione, Locandina, Gonfalone									
Descrizione	Elemento realizzato supportato da idonea struttura									

	di sostegno con un unico lato riportante la sponsorizzazione delle aree verdi.									
(misure espresse in metri)	≤ 1 mq		1 ↔ 3 mq		3 ↔ 6 mq		6 ↔ 9 mq		9 ↔ 18 mq	
Altezza margine inferiore	0,20		NA		NA		NA		NA	
Distanza limite carreggiata	Distanza minima 0,50									
Distanza da altri impianti	AREA 1 -		AREA 2 -		AREA 3 -		AREA 4 -		AREA 5 -	
	AREA 1		AREA 2		AREA 3		AREA 4		AREA 5	
Formati ammessi	Parall	Perp	Parall	Perp	Parall	Perp	Parall	Perp	Parall	Perp
≤ 1 mq	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
1 ↔ 3 mq	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3 ↔ 6 mq	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
6 ↔ 9 mq	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
9 ↔ 12 mq	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Illuminazione	Opaco.									
Prescrizioni	Tali manufatti, nel loro complesso, devono avere una altezza massima inferiore a cm. 100; la dimensione massima dello spazio la sponsorizzazione delle aree verdi è pari a cm. 40x70. L'impianto obbligatoriamente deve essere concordato per tipologia, materiali, grafica e collocazione con il Settore "Lavori Pubblici ed Ecologia" del Comune. Sono ammessi altre tipologie di mezzi a patto che sia stata sottoscritta apposita convenzione e che il convenzionato versi la relativa imposta pubblicitaria.									
Note										

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>CAVALLETTO</b>				
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITA' ESTERNA <b>PE</b>				
DURATA	Temporanea/Permanente <b>T/P</b>				
Categoria	Striscione, Locandina, Gonfalone				
Descrizione	<p>Elemento vincolato temporaneamente al suolo con idonea struttura.</p> <p>Finalizzato solamente alla diffusione di messaggi relativi agli esercizi pubblici (carte menù, ecc.), non sono ammessi altri messaggi pubblicitari.</p> <p>Per cavalletto si intende un elemento appoggiato al suolo, realizzato mediante il collegamento a compasso lungo il lato corto di due pannelli rettangolari di materiale rigido. Il messaggio da esporre può essere riportato su entrambe le facce del cavalletto anche mediante affissione di manifesti sui pannelli.</p>				
(misure espresse in metri)	≤ 1 mq		1 ↔ 3 mq		3 ↔ 6 mq
Altezza margine inferiore	-		NA		NA


Distanza limite carreggiata	Ammesso esclusivamente in ambiti pedonali									
Distanza da altri impianti	AREA 1 12,50		AREA 2 12,50		AREA 3 12,50		AREA 4 12,50		AREA 5 12,50	
	AREA 1		AREA 2		AREA 3		AREA 4		AREA 5	
Formati ammessi	Parall	Perp	Parall	Perp	Parall	Perp	Parall	Perp	Parall	Perp
≤ 1 mq	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
1 ↔ 3 mq	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3 ↔ 6 mq	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
6 ↔ 9 mq	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
9 ↔ 12 mq	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Illuminazione	Opaco.									
Prescrizioni	<p>La collocazione del manufatto deve essere in aderenza a fabbricato (o struttura in elevazione) e deve garantire il transito pedonale pari a 150 cm anche se posto in ambito privato.</p> <p>Dimensioni massime ammesse in proiezione a terra 40x40x h. 110 cm</p> <p>Può essere esposto dall'esercente con obbligo di ritiro nelle fasce orarie di chiusura dell'esercizio.</p>									
Note	<p>Rientrano in questa categoria i cavalletti a forma di V rovesciata, lavagne menù, prezziari, gelati o similari.</p> <p>Tutti i cavalletti devono essere realizzati secondo requisiti che garantiscano la sicurezza, l'affidabilità e la solidità e quindi devono resistere agli agenti atmosferici e non presentare elementi che possano favorire infortuni come punte sporgenti, parti taglienti o cavi non saldamente fissati. I cavalletti devono essere ancorati o zavorrati al terreno così da non essere facilmente spostati</p>									
Forma e colore	<p>La struttura portante è formata da profili in acciaio zincato a caldo a cui sono ancorate le lamiere serigrafate riportanti il messaggio pubblicitario.</p> <p>La struttura, nel caso di singolo pannello verticale, deve essere completata da una base di forma semicilindrica.</p> <p>La forma del pannello deve essere obbligatoriamente rettangolare.</p> <p>Per i cavalletti da posizionare nell'Area 1 questi dovranno essere conformi nelle prescrizioni formulate dal piano di arredo urbano.</p>									
Strutture	Dimensioni La proiezione a terra del manufatto deve essere inferiore di 400x400 mm.									

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>TELO</b>				
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITA' ESTERNA <b>PE</b>				
DURATA	Temporanea <b>T</b>				
Categoria	Striscione, Locandina, Gonfalone				
Descrizione	<p>Elemento bidimensionale, caratterizzato dalla assenza di proprie strutture in elevazione, interamente vincolato a murature in elevazione con idonea struttura di ancoraggio e di supporto.</p>				
(misure espresse in metri)	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 6 mq	6 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq


Altezza margine inferiore	NA		NA		NA		-		-	
Distanza limite carreggiata	-									
Distanza da altri impianti	AREA 1 -		AREA 2 -		AREA 3 -		AREA 4 -		AREA 5 -	
	AREA 1		AREA 2		AREA 3		AREA 4		AREA 5	
Formati ammessi	Parall	Perp	Parall	Perp	Parall	Perp	Parall	Perp	Parall	Perp
≤ 1 mq	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1 ↔ 3 mq	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3 ↔ 6 mq	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
6 ↔ 9 mq	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
9 ↔ 12 mq	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
9 ↔ 12 mq	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
> 18 mq	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Illuminazione	Non luminoso, luminoso, illuminato.									
Prescrizioni	Ammissa solo la posizione in aderenza a muro in elevazione, ponteggio o similari. Ove ammesso è soggetto alle procedure necessarie per la collocazione di mezzi pubblicitari su edifici e o luoghi soggetti alla particolare tutela del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al Capo I.									
Note	Colore struttura Grigio									

## Schede impianti di pubblica affissione


Qui di seguito si riportano le schede relative a questa tipologia.


TIPOLOGIA	BACHECA									
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICA AFFISSIONE ISTITUZIONALE									
DURATA	Permanente <b>P</b>									
Categoria	Cartello									
Descrizione	Elemento monofacciale vincolato al suolo o a parete con idonea struttura di sostegno, caratterizzato dalla possibilità di apertura della parte anteriore. Finalizzato alla diffusione di manifesti apposti direttamente da enti, associazioni, quartieri e partiti politici, ecc.									
(misure espresse in metri)	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 6 mq	6 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq					
Altezza margine inferiore	0,50	0,50	NA	NA	NA					
Distanza limite carreggiata	-									
Distanza da altri impianti	AREA 1	AREA 2	AREA 3	AREA 4	AREA 5					
	AREA 1	AREA 2	AREA 3	AREA 4	AREA 5					
Formati ammessi	Parall	Perp	Parall	Perp	Parall	Perp	Parall	Perp	Parall	Perp
≤ 1 mq	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA
1 ↔ 3 mq	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA
3 ↔ 6 mq	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
6 ↔ 9 mq	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

9 ↔ 18 mq	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Illuminazione	Non luminoso									
Prescrizioni	Impianti da utilizzarsi solo per affissioni di carattere istituzionale e o da parte di associazioni, enti religiosi, partiti politici, ecc. Da utilizzare per esposizioni di locandine informative per eventi socio culturali. Le caratteristiche sono definite nel Piano di Arredo Urbano.									

TIPOLOGIA	TABELLA									
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICA AFFISSIONE _ NECROLOGICA PA - AN									
DURATA	Permanente P									
Categoria	Impianto di pubblicità o propaganda									
Descrizione	Elemento monofacciale vincolato a parete e/o a cancellata da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi di natura necrologica.									
(misure espresse in metri)	≤ 1 mq		1 ↔ 3 mq		3 ↔ 6 mq		6 ↔ 9 mq		9 ↔ 18 mq	
Altezza margine inferiore	0,30		0,30		0,30		NA		NA	
Distanza limite carreggiata	-									
Distanza da altri impianti	AREA 1 0,00		AREA 2 0,00		AREA 3 0,00		AREA 4 0,00		AREA 5 0,00	
	AREA 1		AREA 2		AREA 3		AREA 4		AREA 5	
Formati ammessi	Parall	Perp	Parall	Perp	Parall	Perp	Parall	Perp	Parall	Perp
≤ 1 mq	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA
1 ↔ 3 mq	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA

3 ↔ 6 mq	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA
6 ↔ 9 mq	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
9 ↔ 18 mq	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Illuminazione	Non luminoso.									
Prescrizioni	Gli impianti possono essere installati in concentrazioni di manufatti omogenei in associazione con altri impianti di Affissione. Se presenti nel Centro Storico le caratteristiche devono essere coerenti con quelle definite nel Piano Arredo Urbano.									

TIPOLOGIA	STENDARDO									
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICA AFFISSIONE _ NECROLOGICA PA - AN									
DURATA	Permanente <b>P</b>									
Categoria	Cartello									
Descrizione	Elemento bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari, propagandistici o di informazione istituzionale, tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti.									
(misure espresse in metri)	≤ 1 mq		1 ↔ 3 mq		3 ↔ 6 mq		6 ↔ 9 mq		9 ↔ 18 mq	
Altezza margine inferiore	0,40		0,40		0,40		NA		NA	
Distanza limite carreggiata	Distanza minima 0,50 m									
Distanza da altri impianti	AREA 1 25,0		AREA 2 25,0		AREA 3 25,0		AREA 4 25,0		AREA 5 25,0	
	AREA 1		AREA 2		AREA 3		AREA 4		AREA 5	
Formati ammessi	Parall	Perp	Parall	Perp	Parall	Perp	Parall	Perp	Parall	Perp
≤ 1 mq	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA
1 ↔ 3 mq	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA
3 ↔ 6 mq	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA
6 ↔ 9 mq	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
9 ↔ 18 mq	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Illuminazione	Non luminoso.									
Prescrizioni	Se posti paralleli alla carreggiata possono essere previste concentrazioni di manufatti , nel numero massimo di 3 ,a condizione che risultino omogenei per tipologia e dimensioni. Possono essere posti perpendicolari alla carreggiata solo se fissati ai muri o prospicienti ad essi.									
Note										
Colore	Struttura RAL 7016									

TIPOLOGIA	POSTER									
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICA AFFISSIONE PA									
DURATA	Permanente P									
Categoria	Impianto di pubblicità o propaganda									
Descrizione	Elemento mono/bifacciale vincolato con idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti cartacei o con pellicole adesive o con teli in PVC. Dotato di montanti o posto in aderenza a strutture in elevazione.									
(misure espresse in metri)	≤ 1 mq		1 ↔ 3 mq		3 ↔ 6 mq		6 ↔ 9 mq		9 ↔ 18 mq	
Altezza margine inferiore	NA		NA		NA		NA		2,20(1)	
Distanza limite carreggiata	Distanza minima 3,00 m									
Distanza da altri impianti	AREA 1 NA		AREA 2 25,0		AREA 3 25,0		AREA 4 25,0		AREA 5 25,0	
	AREA 1		AREA 2		AREA 3		AREA 4		AREA 5	
Formati ammessi	Parall	Perp	Parall	Perp	Parall	Perp	Parall	Perp	Parall	Perp
≤ 1 mq	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1 ↔ 3 mq	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3 ↔ 6 mq	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
6 ↔ 9 mq	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
9 ↔ 18 mq	NA	NA	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A
Illuminazione	Non luminoso.									
Prescrizioni	Non sono ammessi concentrazioni di più di un impianto.									
Note	1) Se l'impianto è collocato parallelo all'asse strada ed al raso di muri di cinta, pareti cieche, in elevazione a recinzioni, il margine inferiore può essere abbassato a 0,50 m.									

TIPOLOGIA	IMPIANTI A MESSAGGIO VARIABILE									
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITA' ESTERNA <b>PE</b>									
DURATA	Permanente <b>P</b>									
Categoria	Impianto di pubblicità o propaganda									
Descrizione	Impianto di pubblicità o propaganda a messaggio variabile: si intende qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità e/o alla promozione sia di prodotti che di attività caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse, con caratteristiche e dimensioni variabili diverse da quelle espressamente prescritte dal Piano generale.									
(misure espresse in metri)	≤ 1 mq		1 ↔ 3 mq		3 ↔ 6 mq		6 ↔ 9 mq		9 ↔ 18 mq	
Altezza margine inferiore	NA		NA		NA		2,20		2,20	
Distanza limite carreggiata	Distanza minima 3,00 m									
Distanza da altri impianti	AREA 1 NA		AREA 2 NA		AREA 3 NA		AREA 4 NA		AREA 5 25,0	
	AREA 1		AREA 2		AREA 3		AREA 4		AREA 5	
Formati ammessi	Parall	Perp	Parall	Perp	Parall	Perp	Parall	Perp	Parall	Perp
≤ 1 mq	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1 ↔ 3 mq	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3 ↔ 6 mq	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
6 ↔ 9 mq	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	A	A
9 ↔ 18 mq	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	A	A
Illuminazione	Può essere luminoso per luce diretta o per luce indiretta									
Prescrizioni	Non sono ammessi concentrazioni di più di un impianto.									
Note										

